

g.gr

Csm Roma 25/07/2014
Protocollo P13778/2014

M.M



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Alla Presidenza della
Corte di Cassazione
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al Segretariato Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della REPUBBLICA presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI



<i>Csm</i>	Roma	25/07/2014
	Protocollo	P 13778/2014



Ai PROCURATORI della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009 - Circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

"

Relazione introduttiva

I. - Con la delibera in oggetto si è inteso provvedere alla riscrittura della circolare sui trasferimenti al fine di rendere più chiaro, semplice e facilmente applicabile il testo che disciplina il settore fondamentale della mobilità dei magistrati.

Con tale intervento si è provveduto, essenzialmente, a semplificare e a razionalizzare le diverse disposizioni, accorpando le norme comuni ai singoli istituti, che spesso nel precedente testo erano disperse in più paragrafi e ad aggiornare alcuni riferimenti normativi.

II. - La Commissione ha altresì provveduto ad adeguare talune disposizioni alla consolidata interpretazione consiliare, come:

- nel caso dei presupposti per il trasferimento per motivi di salute (articoli 28 e 29, allorquando sono stati eliminati i riferimenti alla convivenza e all'esclusività dell'assistenza per il riconoscimento dei benefici, anche a seguito della giurisprudenza univoca del giudice amministrativo);

- nell'attribuzione dell'esplicito rilievo dei rapporti di stabile convivenza al di là della presenza di figli (articolo 34, sui rapporti di convivenza in generale, e articolo 95, comma 2, riguardo al trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia);

- nella fissazione del termine di legittimazione triennale per tutti i trasferimenti, ai sensi della norma di interpretazione autentica dell'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941 (articolo 35, comma 3, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), compresi quelli in sede disagiata e dei magistrati ordinari in tirocinio (articolo 3, comma 2);

- nella precisazione della regola, già presente nella circolare precedente, in ordine all'obbligo di prendere possesso dell'ufficio una volta deliberato il trasferimento, al di là delle eccezioni in cui è possibile la revoca della delibera (articolo 4, commi 2 e 3);

- nell'inserimento della procedura per il conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina (articoli 5, 6 e 8);

- nella previsione della copertura normativa per le deroghe, talvolta disposte alla percentuale di copertura dell'ufficio di provenienza, in caso di richiesta di collocamento fuori ruolo per taluni incarichi, ove occorre tener conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza a fronte di una richiesta di un organo di rilievo costituzionale e in ragione della natura dell'incarico (articolo 106, comma 4);

- nell'esplicita equiparazione delle cariche pubbliche conferite dalle Regioni a quelle degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 126).

III. - È stato inserito il riferimento alla trasparenza riguardo alle procedure concorsuali relative ai posti di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia (articolo 22, che recepisce il dispositivo della cd. delibera sulla trasparenza).

Csm	Roma	25/07/2014
	Protocollo	P13778/2014

IV. - In altre ipotesi si è provveduto a rendere coerente le disposizioni della circolare con il sistema normativo vigente, come:

- nel caso della riduzione dell'intervallo tra due incarichi fuori ruolo, a seguito della presa di possesso nell'ufficio giudiziario (articolo 116, comma 1, che riduce da cinque a tre anni la regola del cd. "bagno di giurisdizione", ulteriormente ridotto a due anni allorquando il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai tre anni);
- nel caso della pubblicità del concorso virtuale, con riferimento ai principi della trasparenza (articolo 101);
- nel caso di assegnazione della sede al magistrato al termine della competizione elettorale o del relativo mandato, allorquando la candidatura è stata presentata nella circoscrizione in cui sono esercitate le funzioni giudiziarie, attraverso l'eliminazione della necessità del parere di idoneità al cambio funzioni nel caso di passaggio da funzioni requirenti a giudicanti, essendo per circolare obbligatorio il ricollocamento in funzioni giudicanti (articoli 124, comma 4, e 126, comma 2).

V. - In ulteriori ipotesi, inoltre, sono state eliminate alcune improprie formulazioni, come nei seguenti casi:

- equiparazione delle funzioni del magistrato di tribunale addetto all'ufficio del massimario alle funzioni di merito al fine della valutazione delle attitudini per le funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, essendo per legge (articolo 10, comma 3, decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160) quelle del magistrato addetto al Massimario funzioni giudicanti di primo grado (articolo 78, ultimo comma);
- equiparazione delle funzioni di componente del CSM a quelle semidirettive, al fine della valutazione delle attitudini generiche e specifiche per l'attribuzione dei soli punteggi per i trasferimenti ordinari di competenza di Terza Commissione, contenuti nella parte III della Circolare (articolo 24, comma 4).

VI. - Si è provveduto, infine, a eliminare riferimenti normativi non più attuali come l'equiparazione delle funzioni del giudice istruttore, essendo rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza della Terza Commissione soltanto gli ultimi vent'anni di funzioni esercitate (articolo 2 delle disposizioni finali e transitorie).

VII. - Nell'opera di revisione ci si è avvalsi dei suggerimenti contenuti nelle regole di redazione dei testi normativi di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001, *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, e alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente del Senato del 20 aprile 2001, nonché alla Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica dell'8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi.

Accanto alla chiarezza del testo, i criteri che hanno orientato il lavoro della Commissione sono stati la brevità e la sinteticità delle disposizioni, nonché la loro precisione e univocità.

VIII. - Il testo delle disposizioni è preceduto da un indice-sommario ed è seguito da un'appendice normativa e da un indice analitico. La previsione di un'appendice normativa riguardante le norme primarie citate e dell'indice analitico è stata introdotta, in maniera innovativa, con l'intento di agevolare la consultazione del testo e al sua interpretazione.

IX. - La delibera rappresenta un primo tentativo di superare uno dei limiti riconosciuti dell'attuale sistema di normazione secondaria del CSM rappresentato, non solo dal numero elevato dei provvedimenti, ma altresì dalla difficoltà di lettura che talvolta si riscontra nelle disposizioni consiliari.

Tanto premesso, il Consiglio


G.G.R.

<i>Csm</i>	Roma	25/07/2014
	Protocollo	P13778/2014


M.M.

delibera

l'approvazione del testo della circolare allegata che sostituisce integralmente la circolare n. 12046 del 8 giugno 2009.

"

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)



Le SS.LL vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati



Consiglio Superiore della Magistratura

Terza Commissione

Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie

INDICE

Parte I

Principi generali

Art. 1.- Funzioni dei magistrati	1
Art. 2.- Mobilità dei magistrati.....	2
Art. 3.- Legittimazione	2
Art. 4.- Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni	2

Parte II

Conferimento delle funzioni ai magistrati di prima nomina

Art. 5.- Formazione della graduatoria	4
Art. 6.- Individuazione delle sedi	4
Art. 7.- Sedi a copertura necessaria.....	4
Art. 8.- Scelta delle sedi e assegnazione definitiva	4

Parte III

I trasferimenti ordinari

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I - PROCEDURA 5

Sezione I: Pubblicazione delle vacanze e presentazione delle domande	5
Art. 9.- Pubblicazione.....	5
Art. 10.- Sedi di merito a copertura urgente.....	5
Art. 11.- Presentazione della domanda.....	6

Art. 12.- Domande in prevenzione	7
Art. 13.- Documentazione	7
Art. 14.- Incompatibilità.....	8
Art. 15.- Mutamento di funzioni	8
Sezione II: Graduatoria, osservazioni, accettazione e revoche	9
Art. 16.- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni	9
Art. 17.- Revoca della domanda.....	9
Art. 18.- Accettazione delle domande non revocate	9
Art. 19.- Revoca della revoca.....	10
Art. 20.- Revoca della delibera.....	10
Art. 21.- Accantonamento.....	11
Sezione III: Trasparenza	11
Art. 22.- Bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia	11
Capo II - CRITERI GENERALI	11
Sezione I: Attitudini, merito e anzianità	11
Art. 23.- Attitudini.....	11
Art. 24.- Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura.....	12
Art. 25.- Merito	13
Art. 26.- Anzianità.....	14
Sezione II - Stato di salute	14
Art. 27.- Condizioni rilevanti dello stato di salute	14
Art. 28.- Soggetti interessati e situazioni rilevanti	15
Art. 29.- Benefici.....	15
Art. 30.- Accertamenti e documentazione.....	16
Sezione III- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare	16
Art. 31.- Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare	16
Art. 32.- Calcolo delle distanze e onere di allegazione	17
Sezione IV - Disposizioni comuni ai motivi di salute e di famiglia	18
Art. 33.- Ambito di applicazione.....	18
Art. 34.- Rapporti di convivenza.....	18

TITOLO II

TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Capo I - PUNTEGGI PER ATTITUDINI, MERITO E ANZIANITÀ	19
Art. 35. - Attitudini generiche e specifiche	19
Art. 36.- Attitudini riguardanti le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro	19
Art. 37.- Attitudini riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza.....	19
Art. 38.- Attitudini riguardanti le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni	20
Art. 39.- Cumulo dei punteggi e disposizioni comuni alle attitudini	20
Art. 40.- Merito	21

Art. 41.- Anzianità.....	21
Capo II - PUNTEGGI AGGIUNTIVI	21
Sezione I: Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie	21
Art. 42.- Sedi a copertura urgente	21
Art. 43.- Sedi a copertura necessaria.....	21
Art. 44.- Applicazioni extradistrettuali	22
Sezione II: Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare.	22
Art. 45.- Stato di salute.....	22
Art. 46.- Salvaguardia dell'unità familiare	23
Art. 47.- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi.....	23
Sezione III: Disposizioni comuni	23
Art. 48.- Cumulo dei punteggi aggiuntivi	23
Art. 49.- Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi	23

TITOLO III

TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Capo I - PUNTEGGI PER ATTITUDINI, MERITO E ANZIANITÀ	24
Art. 50.- Attitudini.....	24
Art. 51.- Attitudini riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della Corte di appello competente per le controversie di lavoro	24
Art. 52.- Merito	25
Art. 53.- Anzianità.....	25
Capo II - PUNTEGGI AGGIUNTIVI	25
Sezione I: Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie	25
Art. 54.- Sedi a copertura urgente	25
Art. 55.- Applicazioni extradistrettuali	26
Sezione II: Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare	26
Art. 56.- Stato di salute.....	26
Art. 57.- Salvaguardia dell'unità familiare	26
Art. 58.- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi.....	26
Sezione III: Disposizioni comuni	27
Art. 59.- Cumulo dei punteggi aggiuntivi	27
Art. 60.- Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi	27

TITOLO IV

TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 61.- Trasferimenti e assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.....	28
Art. 62.- Legittimazione	28

TITOLO V

ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE DESTINATI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I - PROCEDURA	30
Art. 63.- Domanda e documentazione.....	30
Art. 64.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca	30
Capo II - CRITERI	30
Art. 65.- Attitudini.....	31
Art. 66.- Merito	32
Capo III - PUNTEGGI	32
Art. 67.- Attitudini.....	32
ART. 68.- MERITO	32
Art. 69.- Anzianità.....	32

TITOLO VI

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Capo I - PROCEDURA	33
Art. 70.- Domanda e documentazione.....	33
Art. 71.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca	33
Capo II - criteri	
Art. 72.- Attitudini.....	34
Art. 73.- Merito	34
Capo III - PUNTEGGI	35
Art. 74.- Attitudini.....	35
Art. 75.- Merito	35
Art. 76.- Anzianità.....	35

TITOLO VII

CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I - PROCEDURA	37
Art. 77.- Domanda e documentazione.....	37
Art. 78.- La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità ...	38
Art. 79.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca	38
Art. 80.- Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità.....	39
Capo II - CRITERI	39
Art. 81.- Attitudini.....	39
Art. 82.- Merito	40
Capo III - PUNTEGGI	41
Art. 83.- Attitudini.....	41
Art. 84.- Merito	41
Art. 85.- Anzianità.....	41

Parte IV

NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI ALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 86.- Bando di concorso	42
Art. 87.- Dichiarazione di disponibilità e documentazione.....	42
Art. 88.- Procedura dinanzi al CUN e al CNF	42
Art. 89.- Parere del CUN e del CNF	43
Art. 90.- Parere della Commissione tecnica.....	44
Art. 91.- Designazione	44

Parte V

I TRASFERIMENTI NON ORDINARI E LA DISCIPLINA DEL CONCORSO VIRTUALE

TITOLO I

I TRASFERIMENTI NON ORDINARI

Art. 92.- Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133.....	46
Art. 93.- Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico	46
Art. 94.- Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12	48
Art. 95.- Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia	48
Art. 96.- Trasferimento per ragioni di sicurezza	50
Art. 97.- Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela	50
Art. 98.- Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160/2006.....	51
Art. 99.- Trasferimento per motivi di salute.....	51

TITOLO II

IL CONCORSO VIRTUALE

Art. 100.- La disciplina del concorso virtuale	51
Art. 101.- Pubblicità della domanda.....	52
Art. 102.- Limiti	53

PARTE VI

LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE

TITOLO I

IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	54
Art. 103.- Ambito di applicazione.....	54
Art. 104.- Requisito riguardante l'anzianità di ruolo.....	54
Art. 105.- Interesse dell'amministrazione della giustizia.....	54
Art. 106.- Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio	55

Art. 107.- Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale	55
Art. 108.- Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni	56
Art. 109.- Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM	56
Art. 110.- Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo	57
Capo II - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE	57
Art. 111.- Richiesta del collocamento fuori ruolo.....	57
Art. 112.- Assenso del magistrato e documentazione	58
Art. 113.- Valutazione da parte del CSM.....	58
Capo III - PROCEDIMENTO PER LA PROSECUZIONE DELL'INCARICO	58
Art. 114.- Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.....	59
Art. 115.- Procedimento	59
Art. 116.- Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo.....	59
Capo IV - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO FUORI RUOLO	60
Art. 117.- Condizioni per la revoca.....	60
Art. 118.- Atti d'istruzione preliminare	60
Art. 119.- Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente.....	60
Art. 120.- Decisione	61

TITOLO II

ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30

MARZO 2001 N.165

Art. 121.- Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo	61
--	----

Parte VII

Il ricollocamento in ruolo. La destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa

Art. 122.- Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie	62
Art. 123.- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa.....	62
Art. 124.- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale	Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 125.- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale	65
Art. 126.- Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni	Errore. Il segnalibro non è definito.

Parte VIII

GLI INCARICHI DI COMMISSARIO E COMMISSARIO AGGIUNTO AGLI USI

CIVICI

Art. 127.- Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici	67
Art. 128.- Il procedimento	67
Art. 129.- Criteri generali per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici	68

Parte IX

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1.- Entrata in vigore	69
Articolo 2.- Equivalenza delle funzioni di pretore	69
Articolo 3.- Disciplina del concorso virtuale di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160	69

Parte X

Appendice normativa 70

Indice analitico 112

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Funzioni dei magistrati¹)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di magistrato distrettuale giudicante, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di magistrato distrettuale requirente.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.

4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

¹ ex PAR. I "Raggruppamento dei posti"

Posti ordinari

I posti ordinari sono riferiti alle seguenti funzioni:

- a) consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione;*
- b) consigliere e sostituto procuratore generale presso le corti di appello;*
- c) giudice, sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali, giudice del lavoro, giudice e sostituto degli uffici giudiziari minorili e di sorveglianza, magistrato distrettuale giudicante e requirente e magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;*
- d) sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia".*

"Funzioni per le quali è prevista una diversa articolazione dei parametri

Per le seguenti funzioni, in relazione alla loro particolare natura, è prevista una diversa articolazione dei criteri rispetto alla disciplina generale:

- a) sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia;*
- b) consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione*
- c) magistrato di Tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione;*
- d) commissario e commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici"*

"Trasferimenti speciali

I trasferimenti speciali possono essere così individuati:

- a) trasferimenti di ufficio per soppressione di sede, per riduzione di organico, per incompatibilità a seguito di sentenza o provvedimento cautelare della sezione disciplinare;*
- b) trasferimenti di ufficio nelle sedi a copertura urgente ai sensi del par. III della presente circolare;*
- c) destinazioni al termine dell'aspettativa o conseguenti al richiamo in ruolo;*
- d) trasferimenti di ufficio ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133 così come modificata dal D.L. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181.*

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Articolo 2 *(Mobilità dei magistrati)*

- 1. I trasferimenti dei magistrati avvengono a domanda.**
- 2. La legge stabilisce i casi di trasferimento d'ufficio.**

Articolo 3 *(Legittimazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto n. 12/1941 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, il rispetto del termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge n. 4 maggio 1998, n. 133 e dalla sede di prima assegnazione all'esito del tirocinio.

3. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è² calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo³.

Articolo 4 *(Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni)*

1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o⁴ presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate⁵.

2. Eccettuati i casi di revoca della delibera di trasferimento, il magistrato trasferito ad altro ufficio deve prendere possesso dell'ufficio di destinazione nei termini indicati dal decreto del Ministro della giustizia.

² sarà

³ Ex par. V, 21.

⁴ e/o

⁵ Ex par. V, 14.

3. Dopo la delibera di trasferimento e nelle more della presa di possesso non è consentita la presentazione di altra domanda di trasferimento.

PARTE II
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI MAGISTRATI DI PRIMA NOMINA⁶

Articolo 5
(Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria per il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio è redatta tenendo conto della graduatoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei criteri definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura con specifica delibera.

Articolo 6
(Individuazione delle sedi)

1. Il CSM, su proposta della Commissione competente, provvede all'individuazione delle sedi alle quali assegnare i magistrati ordinari in tirocinio tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari.

2. Le sedi sono individuate sulla base delle scoperture d'organico e dei carichi di lavoro degli uffici.

Articolo 7⁷
(Sedi a copertura necessaria)

1. ⁸Nell'ambito della procedura di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari in tirocinio, il CSM può indicare un elenco di sedi a copertura necessaria, individuate tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio, della situazione dell'organico e della tipologia degli affari trattati.

Articolo 8
(Scelta delle sedi e assegnazione definitiva)

1. La scelta della sede da parte dei magistrati ordinari in tirocinio avviene in base alla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 5.

2. Tale scelta ha il valore di preindicazione e l'assegnazione avviene al termine del tirocinio, previa positiva valutazione dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

⁶ Ex par. I parte terza. "Il conferimento delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio è regolato da criteri particolari in considerazione della peculiarità della loro posizione, non riconducibile alla disciplina generale".

⁷ Ex PAR. IV, *Sedi a copertura necessaria*.

⁸ Il Consiglio,)

PARTE III
I TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
Procedura

Sezione I

Pubblicazione delle vacanze e presentazione delle domande

Art 9
(Pubblicazione)

1. Tutte le vacanze per le quali si ravvisi⁹ la necessità della copertura, in relazione anche alla situazione generale dell'organico della magistratura, sono¹⁰ tempestivamente comunicate¹¹ al Ministro della giustizia, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ai Presidenti e ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello, che ne danno¹² immediata notizia¹³ a tutti gli uffici del distretto¹⁴ affinché tutti i magistrati possano esserne informati.

2. La pubblicazione ordinaria¹⁵ dei posti di primo e di secondo grado è disposta, di regola, due volte l'anno.¹⁶

3. Nel caso di vacanze prevedibili per il collocamento a riposo per limiti di età¹⁷, alla pubblicazione¹⁸ si può¹⁹ procedere²⁰ anche nei novanta giorni precedenti.

Articolo 10
(Sedi di merito a copertura urgente)

1.²¹ Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM²² può indicare, tra le sedi di merito²³, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte

⁹ “ravviserà”.

¹⁰ saranno

¹¹ comunicate tramite la rete intranet e pubblicate nel B.U. del Ministero della Giustizia. Della pubblicazione della vacanza dovrà essere data tempestiva comunicazione a mezzo telefax

¹² i quali daranno

¹³ , con fonogramma o telefax,

¹⁴ ,

¹⁵ delle vacanze

¹⁶ “4. L'elenco delle vacanze, all'atto della trasmissione al Ministero della Giustizia e della comunicazione sulla rete intranet, è contestualmente depositato presso le segreterie delle Corti di Appello e delle Procure Generali, le quali ne daranno immediata notizia a tutti gli uffici, affinché possano esserne informati tutti i magistrati”.

¹⁷ del titolare dell'ufficio

¹⁸ o all'interpello

¹⁹ potrà

²⁰ procedersi

²¹ , nell'ambito di una procedura concorsuale e segnatamente

²² Consiglio

²³ vacanti

inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine triennale di legittimazione²⁴.

2. Il trasferimento²⁵ in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado²⁶, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133²⁷.

3. Il CSM²⁸, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi²⁹ nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno³⁰, è³¹ riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché³² lo stesso risulti più vantaggioso.

5. Analogamente³³, nel bando³⁴ può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate³⁵ a copertura urgente, e legittimati al trasferimento³⁶, abbiano³⁷ diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne³⁸.

Articolo 11

(Presentazione della domanda)

²⁴ con il trasferimento di ufficio di coloro che hanno manifestato la loro disponibilità; solo all'esito potranno essere valutate le domande di aspiranti non legittimati

²⁵ tramutamento

²⁶ Par. XXI punto n. 5, lett. b)

²⁷ "così come modificata dal D.L. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181"

²⁸ Consiglio

²⁹ venga a trovarsi

³⁰)

³¹ sarà

³² sempre che

³³ Allo stesso modo

³⁴ nell'elenco delle sedi a copertura urgente,

³⁵ che vengono inserite nel predetto elenco

³⁶ tramutamento

³⁷ avranno

³⁸ 7. Per le sedi predette chiunque sia interessato può presentare domanda o prestare il proprio assenso a un eventuale trasferimento di ufficio.

8. L'elenco delle sedi di cui al comma 1 è redatto in considerazione della necessità di garantire la funzionalità minima essenziale dell'ufficio in rapporto alle speciali esigenze correlate al tasso di sovraccarico del lavoro e ai fenomeni di criminalità organizzata della zona. (valuta se spostarlo come comma 2, in quanto indica la procedura della facoltà di cui al comma 1)

9. Quando si dispone un trasferimento che rende scoperta una sede di cui al comma 1, alla copertura di quest'ultima si provvede immediatamente sulla base delle domande pervenute.

10. In mancanza di domande utili per tali sedi, per esigenze di servizio, possono essere trasferiti di ufficio i magistrati che abbiano manifestato il loro assenso.

1. Le domande di **trasferimento**³⁹ e di assegnazione per conferimento di funzioni nonché le dichiarazioni di disponibilità al trasferimento di ufficio⁴⁰ debbono essere compilate e trasmesse via intranet⁴¹ secondo le ⁴² istruzioni contenute nel bando di concorso e nel ⁴³ vademecum⁴⁴ consultabile sul sito intranet www.cosmag.it.

2. Le domande presentate mediante diverse modalità non **sono**⁴⁵ prese in considerazione salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore.

3. Ogni magistrato, in relazione a ciascuna pubblicazione di sedi vacanti, qualora non sia diversamente previsto nel bando, può presentare non più di due domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e non più di tre domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

4. Nel caso di pluralità di posti richiesti con un'unica domanda, ovvero di più domande nell'ambito dello stesso concorso, l'ordine di preferenza è individuato dalla elencazione riportata **nella domanda**⁴⁶ o, nel caso di più **domande**⁴⁷, dalla loro successione.

5. L'interessato ha la facoltà di precisare o modificare l'ordine di preferenza fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande⁴⁸, mediante la presentazione di una nuova domanda che sostituisca la precedente.

Articolo 12 (Domande in prevenzione)

1. Le domande⁴⁹ di trasferimento **avanzate a prescindere dalla pubblicazione**⁵⁰ **conservano validità solo fino all'espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto** e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione, né alla pubblicazione del posto.

Articolo 13 (Documentazione)

1. L'eventuale documentazione⁵¹ indicata **nella**⁵² domanda deve essere trasmessa al CSM con le modalità e nei termini previsti **dal**⁵³ bando⁵⁴.

³⁹ tramutamento

⁴⁰ per le ipotesi regolate dal paragrafo III della presente circolare,

⁴¹ "Le domande e i relativi allegati dovranno essere compilati e trasmessi in ogni loro parte"

⁴² specifiche

⁴³ "

⁴⁴ "

⁴⁵ verranno

⁴⁶ nel modulo

⁴⁷ moduli

⁴⁸ della domanda

⁴⁹ possono essere

⁵⁰ ma

⁵¹ specificatamente

⁵² con la

⁵³ nel

⁵⁴ di pubblicazione

2. È facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento a documentazione ritualmente inserita nel proprio fascicolo personale o ⁵⁵ prodotta in occasione di precedenti domande di **trasferimento**⁵⁶, secondo le ⁵⁷ indicazioni contenute nel bando⁵⁸.

3. L'interessato ha la facoltà di produrre o integrare la documentazione fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

4. I documenti presentati dopo la scadenza del termine non sono⁵⁹ presi in considerazione.

Articolo 14 *(Incompatibilità)*

1. Gli interessati sono tenuti, con la domanda, e, comunque, non oltre la data della delibera **dell'assemblea plenaria**⁶⁰, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità⁶¹ ai sensi degli articoli 18 e 19 **del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**⁶², rispetto all'ufficio richiesto.

2. L'inosservanza di tale onere va segnalata⁶³ **ai titolari dell'azione disciplinare.**

Articolo 15 *(Mutamento di funzioni)*

1. Nel caso in cui l'accoglimento della domanda di **trasferimento**⁶⁴ **determini**⁶⁵ il passaggio dalle funzioni giudicanti **a quelle**⁶⁶ requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario, o agli altri organi competenti, il parere prescritto **di cui all'articolo**⁶⁷ 13, comma 3, **del decreto legislativo n. 160/2006**⁶⁸, facendo riferimento nella domanda all'avvenuto deposito della richiesta.

2. Il parere è⁶⁹ **espresso con riferimento** ⁷⁰ **alla idoneità dell'interessato all'esercizio**⁷¹ **della diversa funzione**⁷², **tenendo conto dello specifico posto richiesto.**

3. Il parere è formulato⁷³ **senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dalla data della istanza**⁷⁴ **ed è trasmesso**⁷⁵ **immediatamente al CSM**⁷⁶ **con la specifica indicazione della domanda cui esso si riferisce.**

⁵⁵ già

⁵⁶ tramutamento

⁵⁷ specifiche

⁵⁸ di concorso

⁵⁹ vengono

⁶⁰ del plenum

⁶¹ ,

⁶² dell'Ordinamento Giudiziario

⁶³ segnalato

⁶⁴ tramutamento

⁶⁵ determinerebbe

⁶⁶ alle

⁶⁷ dall'articolo

⁶⁸ L. 111/07

⁶⁹ sarà

⁷⁰ particolare

⁷¹ per l'esercizio

⁷² e

⁷³ Il Consiglio giudiziario formulerà

⁷⁴ ,

4. Il parere non è necessario nel caso in cui nel biennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, il Consiglio giudiziario **o gli altri organi competenti abbiano**⁷⁷ espresso **un** parere sulla idoneità del magistrato **all'esercizio**⁷⁸ delle funzioni cui aspira **nel**⁷⁹ posto richiesto. In tal caso il parere **deve**⁸⁰ essere richiamato nella domanda.

Sezione II

Graduatoria, osservazioni, accettazione e revoche

Articolo 16

(Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni)

1. Nel bando di concorso **per gli uffici di merito** è indicato **il**⁸¹ termine entro il quale è **è**⁸² **pubblicata**⁸³ sul sito intranet www.cosmag.it **la graduatoria provvisoria**⁸⁴ dei magistrati che hanno avanzato domanda, **con l'indicazione del**⁸⁵ punteggio conseguibile, nonché **il**⁸⁶ termine entro il quale **è possibile**⁸⁷ formulare eventuali osservazioni relative **all'attribuzione**⁸⁸ dei punteggi **richiesti con la domanda**.

Articolo 17

(Revoca della domanda)

1. Nel termine **indicato per formulare eventuali osservazioni** è possibile⁸⁹ revocare la domanda di **trasferimento**⁹⁰.

2. **L'istanza di revoca della domanda, trascorso il termine di cui al comma 1⁹¹ e comunque fino alla delibera, può**⁹² essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 18

(Accettazione delle domande non revocate)

⁷⁵ trasmettendolo

⁷⁶ Consiglio Superiore

⁷⁷ abbia

⁷⁸ per l'esercizio

⁷⁹ nello specifico

⁸⁰ dovrà

⁸¹ un

⁸² sarà

⁸³ pubblicato

⁸⁴ il parametro

⁸⁵ in ordine di

⁸⁶ un

⁸⁷ i magistrati potranno

⁸⁸ alle attribuzioni

⁸⁹ i magistrati potranno

⁹⁰ tramutamento

⁹¹ punto che precede

⁹² potrà

1. Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

2. Al magistrato che non ha revocato la domanda non è⁹³ comunicata alcuna proposta di trasferimento, salvo il caso in cui abbia avanzato più di una domanda e sia in posizione utile per essere trasferito a un posto meno gradito.

3. Tale comunicazione,⁹⁴ eseguita per il tramite del Dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato richiedente e da effettuarsi con le modalità più rapide,⁹⁵ è prevista al solo fine di consentire⁹⁶ di procedere al c.d. ⁹⁷accantonamento⁹⁸ ai sensi del successivo **articolo 21**.

Articolo 19 (Revoca della revoca)

1. La revoca della revoca, **formulata oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda**, si intende come domanda nuova.⁹⁹

Articolo 20 (Revoca della delibera)

1. L'istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se pervenga¹⁰⁰ prima dell'immissione in possesso nel posto di destinazione e¹⁰¹ non comporti la revoca della pubblicazione dell'ufficio di provenienza a meno che, nonostante la pubblicazione, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati¹⁰².

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1¹⁰³, la revoca può essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o, eccezionalmente, per gravi e imprevedibili circostanze sopravvenute relative¹⁰⁴ alla salute propria o dei prossimi congiunti o al lavoro del coniuge non legalmente separato e¹⁰⁵ nonché del convivente¹⁰⁶.

3. Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni quando si sia proceduto a **trasferimenti¹⁰⁷** o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute.

4. L'accoglimento della domanda di revoca della delibera per motivi di servizio comporta che qualora¹⁰⁸ presentate dall'interessato richiedente domande di

⁹³ viene

⁹⁴ -

⁹⁵ -

⁹⁶ al magistrato

⁹⁷ “

⁹⁸ ”

⁹⁹ Tuttavia, il CSM può tenerne conto ove - nell'ambito della medesima procedura concorsuale, considerate le necessità degli uffici interessati e ricorrendo prevalenti esigenze di servizio - per lo stesso posto non vi siano altri aspiranti legittimati o, comunque, valutabili ai sensi dei successivi punti 20 e 22

¹⁰⁰ , pervenuta

¹⁰¹ ,

¹⁰² al predetto ufficio

¹⁰³ precedente

¹⁰⁴ attinenti

¹⁰⁵ ,

¹⁰⁶ dalla cui unione siano nati figli riconosciuti, e comunque non dipendenti dalla volontà del richiedente

¹⁰⁷ tramutamenti

trasferimento nei successivi due anni, dette domande potranno essere accolte solo qualora siano cessate le esigenze di servizio che avevano imposto l'accoglimento della revoca tardiva.

Articolo 21
(*Accantonamento*)

1. La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

Sezione III
Trasparenza

Articolo 22
(*Bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia*)

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, nelle procedure relative al conferimento delle funzioni di Magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di sostituto presso la DNA, è facoltà degli aspiranti concedere il consenso alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione prodotta e dell'ultimo parere per la valutazione di professionalità reso entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Capo II
Criteri generali

Sezione I
Attitudini, merito e anzianità

Articolo 23
(*Attitudini*)

1. Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e a esercitare le relative funzioni, **tenendo innanzi tutto conto dei giudizi di professionalità, inseriti nel fascicolo personale, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006**¹⁰⁹.

¹⁰⁸ vengano

¹⁰⁹ "1. Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni.

2. Si tiene innanzi tutto conto del giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, ai sensi dell'articolo 11, comma 15 D.Lgs. n. 160/2006.

Esse vanno valutate:

a) con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione;

2. Esse sono¹¹⁰ valutate¹¹¹ con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi e in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e riguardo¹¹² alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri¹¹³ espressi dai Consigli giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti del CSM¹¹⁴ nonché dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato.

3. Nella valutazione del profilo attitudinale si tiene¹¹⁵ altresì conto della partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura¹¹⁶.

4. Salvo che non sia diversamente disposto, il punteggio previsto per lo svolgimento di identiche o analoghe funzioni non è¹¹⁷ attribuito qualora dagli accertamenti o dai documenti di cui al precedente comma 2¹¹⁸ risulti che il magistrato non abbia¹¹⁹ svolto le dette funzioni in modo positivamente apprezzabile.

5. Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non sia idoneo a¹²⁰ esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.

6. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione.

Articolo 24

(Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura)

1. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che **presuppongano**¹²¹ particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

2. Le funzioni ispettive esercitate dai magistrati ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1311 sono considerate come requirenti.

b) con riferimento alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri già espressi dai Consigli Giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli Giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti del Consiglio Superiore nonché dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato".

¹¹⁰ vanno

¹¹¹ : a)

¹¹² ; b) con riferimento

¹¹³ già

¹¹⁴ Consiglio Superiore

¹¹⁵ terrà

¹¹⁶ dal CSM, anche in sede decentrata

¹¹⁷ viene

¹¹⁸ , lett. b),

¹¹⁹ ha

¹²⁰ ad

¹²¹ presuppongono

3. Per i magistrati chiamati a svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, altri Ministeri o Enti **pubblici**, il periodo prestato fuori ruolo è equiparato alle ultime funzioni svolte.

4. Le funzioni di componente del CSM sono valutate anche per le attribuzioni dei punteggi delle attitudini generiche e specifiche previsti in relazione all'esercizio di funzioni giudicanti e¹²² requirenti^{123, 124}.

Articolo 25 (Merito)

1. Elementi rilevanti per la valutazione del merito sono:

a) l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria desunto, in particolare, dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici redatti secondo i modelli¹²⁵ predisposti dal CSM¹²⁶ e da ogni altro elemento rivelatore della quantità e qualità dell'attività svolta, dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio, dalla assiduità e tempestività rivelata nell'espletamento del lavoro;

b) l'effettivo esercizio delle funzioni in una sede¹²⁷ a copertura urgente¹²⁸ o a copertura necessaria¹²⁹ o in una¹³⁰ sede¹³¹ disagiata¹³² ai sensi della¹³³ legge 4 maggio 1998, n. 133¹³⁴;

c) l'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale.

2. Nella valutazione del merito, il CSM¹³⁵ dà¹³⁶ opportuna rilevanza all'operosità risultante, oltre che dal rendimento quantitativo, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, anche dalla difficoltà e importanza degli affari trattati e dall'impegno profuso per superare difficoltà ambientali particolarmente gravi o difficoltà organizzative dell'ufficio o del servizio.

3. Dell'attività espletata l'interessato può¹³⁷ informare il CSM¹³⁸ mediante l'allegazione di attestazioni, autorelazioni e rapporti informativi dei Capi degli uffici.

4. Il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato e alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporta¹³⁹ una penalizzazione nel

¹²²

¹²³ e semidirettive

¹²⁴ "6. I pareri dei Consigli Giudiziari dovranno essere redatti in conformità ai criteri di cui alla circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007".

¹²⁵ all'uopo

¹²⁶ Consiglio

¹²⁷ delle sedi

¹²⁸ o negli uffici di cui al par. III

¹²⁹ l'effettivo esercizio delle funzioni in una delle sedi a copertura urgente o necessaria, come prima destinazione, in una delle sedi di cui al l'art. 9 o in una delle sedi come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio;

¹³⁰ delle

¹³¹ o uffici

¹³² indicati annualmente

¹³³ dell'articolo 1 commi 2 e 3

¹³⁴ così come modificata dal D.L. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008, n. 181

¹³⁵ Consiglio

¹³⁶ darà

¹³⁷ potrà

¹³⁸ Consiglio

¹³⁹ comporterà

relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata.

Articolo 26 *(Anzianità)*

1. L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato ha conseguito la valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il conferimento delle funzioni corrispondenti al posto da coprire, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti¹⁴⁰ e requirenti¹⁴¹ di primo grado, l'anzianità decorre dal decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario.

3. Per il conferimento delle funzioni giudicanti¹⁴² e requirenti¹⁴³ di secondo grado, l'anzianità decorre dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni¹⁴⁴ di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia¹⁴⁵, l'anzianità decorre dal conseguimento della **terza¹⁴⁶ valutazione di professionalità.**

5. Per il conferimento delle funzioni¹⁴⁷ di consigliere presso la Corte di Cassazione e¹⁴⁸ di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione¹⁴⁹, l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità, **fatta eccezione per il concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità.**

Sezione II Stato di salute

Articolo 27 *(Condizioni rilevanti dello stato di salute)*

1. Sono rilevanti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29, le situazioni di salute riguardanti il magistrato, il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli, nonché gli¹⁵⁰ altri parenti e affini entro il terzo grado, che consistano:

a) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;

¹⁴⁰ (funzioni di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, magistrato distrettuale giudicante, funzioni di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

¹⁴¹ e per il conferimento delle funzioni requirenti di primo grado (funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, magistrato distrettuale requirente)

¹⁴² (funzioni di consigliere presso la corte di appello)

¹⁴³ e per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado (funzioni di sostituto procuratore generale presso la corte di appello)

¹⁴⁴ requirenti di coordinamento nazionale (funzioni

¹⁴⁵) –

¹⁴⁶ quarta

¹⁴⁷ “giudicanti di legittimità (funzioni”

¹⁴⁸ “) – e per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità (funzioni”

¹⁴⁹) –

¹⁵⁰ di lui o

b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;**

c) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli **3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.**

Articolo 28

(Soggetti interessati e situazioni rilevanti)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 relative al magistrato, al coniuge, ovvero ai figli¹⁵¹, nonché ai genitori o i fratelli¹⁵² comportano il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29 ove rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata ovvero possano regredire o essere meglio contenute nella sede richiesta, ovvero ancora quando possano essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta.

2. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27, **allorquando** riguardino genitori e fratelli del magistrato¹⁵³ rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa¹⁵⁴.

3. Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità¹⁵⁵.

Articolo 29

(Benefici)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. a) e b), del magistrato, del coniuge, dei figli ovvero dei genitore e fratelli cui presti assistenza, comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario.

2. ¹⁵⁶ **Quando** ricorra l'urgente necessità di provvedere, **il magistrato ha** la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione o¹⁵⁷ dalla pubblicazione del posto richiesto, **secondo le regole del** concorso virtuale.

3. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. c) del magistrato, del coniuge e dei figli ovvero dei genitori e fratelli, ovvero degli altri parenti o affini entro il terzo grado, cui il magistrato interessato presti assistenza,¹⁵⁸ **comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario** quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi,¹⁵⁹ propri o pubblici¹⁶⁰, servizi o assistenza,

¹⁵¹ (anche naturali purché riconosciuti, adottivi o affidati)

¹⁵² che con lui convivano da almeno un biennio

¹⁵³ non conviventi, ovvero con lui stabilmente conviventi da meno di un biennio,

¹⁵⁴ , in assenza di altro soggetto a ciò idoneo

¹⁵⁵ in assenza di altro soggetto a ciò idoneo

¹⁵⁶ nonché –

¹⁵⁷ e/o

¹⁵⁸ -

¹⁵⁹ (

¹⁶¹anche dei soli familiari¹⁶², necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione¹⁶³.

4. In presenza delle minorazioni di cui al comma 3, il magistrato può¹⁶⁴ avanzare domanda di trasferimento¹⁶⁵ anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che **viene**¹⁶⁶ assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

Articolo 30

(Accertamenti e documentazione)

1. Le alterazioni dello stato di salute rilevanti, i benefici derivanti dal **trasferimento**¹⁶⁷ richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere obiettivamente riscontrabili e rigorosamente documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

2. La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti **dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104** e, quanto al grado di invalidità e alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'articolo **21, comma 1, della legge n. 104/1992**, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

Sezione III

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare

Articolo 31

(Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare)

1. **La salvaguardia dell'unità del nucleo familiare**¹⁶⁸ **consiste nella** necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

2. Il punteggio aggiuntivo è¹⁶⁹ riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza.

3. In tale circostanza il punteggio è¹⁷⁰ riconosciuto:

a) in caso di ricongiungimento al coniuge e agli eventuali figli mediante trasferimento a un ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafica dei familiari purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri¹⁷¹;

¹⁶⁰)

¹⁶¹ (

¹⁶²)

¹⁶³ -

¹⁶⁴ nonché la possibilità di

¹⁶⁵ ,

¹⁶⁶ verrà

¹⁶⁷ tramutamento

¹⁶⁸ Per essa deve intendersi

¹⁶⁹ verrà

¹⁷⁰ verrà

b) in caso di avvicinamento al luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli mediante **trasferimento**¹⁷² da un ufficio che disti più di 100 chilometri a un ufficio che disti non oltre 100 chilometri¹⁷³.

4. Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata¹⁷⁴ dell'ufficio giudiziario, il punteggio è¹⁷⁵ riconosciuto purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri¹⁷⁶.

6. **I punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare possono**¹⁷⁷ essere riconosciuti¹⁷⁸, al fine di agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale, anche al magistrato separato, sia nel caso di affidamento condiviso dei figli, sia nel caso in cui i figli siano affidati all'altro coniuge, purché essi siano residenti in località distante **almeno**¹⁷⁹ **50 chilometri**¹⁸⁰ dalla sede di servizio del magistrato.

7. Nell'ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale¹⁸¹, i punteggi aggiuntivi **sono**¹⁸² riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari¹⁸³ ovvero¹⁸⁴ di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli. **Al riguardo, per**¹⁸⁵ **determinare le distanze con il luogo di residenza anagrafica, va considerata** quale sede di servizio quella in cui il magistrato esercitava le sue funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I punteggi aggiuntivi non si applicano nell'ipotesi in cui il magistrato possa tornare al posto di provenienza nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'unità familiare.

Articolo 32

(Calcolo delle distanze e onere di allegazione)

1. Ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, le distanze tra il luogo di residenza anagrafica e l'ufficio di provenienza o di destinazione sono misurate con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati.

2. Le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento.

¹⁷¹ (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati)

¹⁷² tramutamento

¹⁷³ (misurati come al capoverso che precede)

¹⁷⁴ di

¹⁷⁵ verrà

¹⁷⁶ (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati)

¹⁷⁷ Il punteggio di cui al comma 1 può

¹⁷⁸,

¹⁷⁹ più di

¹⁸⁰ Km

¹⁸¹, i punteggi di cui al presente paragrafo per il trasferimento in sedi ubicate a una distanza non superiore ai 100 chilometri dal luogo di residenza dei familiari

¹⁸² verranno

¹⁸³ determinato ai sensi del comma 1,

¹⁸⁴ ai fini di

¹⁸⁵ attribuendo,

Sezione IV
Disposizioni comuni ai motivi di salute e di famiglia

Articolo 33
(Ambito di applicazione)

1. I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni ¹⁸⁶ di pari grado o di grado inferiore.

Articolo 34
(Rapporti di convivenza)

1. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi sono ¹⁸⁷ attribuiti anche in caso di stabile convivenza ¹⁸⁸.

¹⁸⁶ non semidirettive

¹⁸⁷ vengono

¹⁸⁸ per il convivente che sia genitore dei figli del richiedente

TITOLO II
TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Capo I
Punteggi per attitudini, merito e anzianità

Articolo 35
(Attitudini generiche e specifiche)

1. **Per le attitudini generiche**, valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe, giudicanti o requirenti, **sono riconosciuti** punti 1.

2. **Per le attitudini specifiche**, valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta, **sono riconosciuti** punti 1.

3. I punteggi di cui ai commi 1 e 2¹⁸⁹ sono cumulabili.

Articolo 36
(Attitudini riguardanti le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, le attitudini specifiche **per le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro sono**¹⁹⁰ così valutate¹⁹¹:

a) l'esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente **consente di attribuire** per i primi due anni punti 1¹⁹² e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici **consente di attribuire** punti 1;

c) la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 21, comma 4, legge n. 533/1973 **consente di attribuire** punti 0,50;

d) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro **consentono di attribuire** fino a punti 2.

Articolo 37
(Attitudini riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza)

1. La particolare natura delle funzioni demandata ai giudici di sorveglianza dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 impone che per la copertura di questi posti si dia particolare rilievo alle attitudini da valutare come segue:

¹⁸⁹ punti a) e b)

¹⁹⁰ saranno

¹⁹¹ parametrate

¹⁹² ;

a) l'esercizio attuale delle funzioni di magistrato di sorveglianza, dall'entrata in vigore della legge n. 354/1975 **consente di attribuire** per i primi due anni punti 1 e¹⁹³ per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di sorveglianza per almeno cinque anni negli ultimi quindici **consente di attribuire** punti 1;

c) le **specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste** consentono di attribuire **fino a punti 2**.

Articolo 38

(Attitudini riguardanti le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Le funzioni¹⁹⁴ **di giudice** e¹⁹⁵ **di sostituto procuratore della Repubblica** presso il tribunale per i minorenni¹⁹⁶, in ragione della specializzazione dell'attività giudiziaria svolta presso questi uffici, impongono che per la copertura di questi posti si dia particolare rilievo alle attitudini da valutare come segue¹⁹⁷:

a) l'esercizio attuale di funzioni di giudice o¹⁹⁸ di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni **consente di attribuire** per i primi due anni punti 1 e¹⁹⁹ per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di funzioni di giudice o di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per almeno cinque anni negli ultimi quindici **consente di attribuire** punti 1;

c) le **specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste** consentono di attribuire **fino a punti 2**.

Articolo 39

(Cumulo dei punteggi e disposizioni comuni alle attitudini)

1. In conformità alla disposizione di carattere generale di cui **all'art. 23, comma 4**, il punteggio previsto dagli **articoli 35, comma 1, 36, comma 1, lett. a), 37, comma 1, lett. a), e 38, comma 1, lett. a)**, non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non **abbia**²⁰⁰ svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Il punteggio relativo alle attitudini generiche di cui all'articolo **35, comma 1**, si cumula con quelli previsti per le attitudini specifiche riguardanti le funzioni di giudice del lavoro (**articolo 36, comma 1, lett. a)**, di magistrato di sorveglianza (**37 comma 1, lett. a)** e di magistrato addetto agli uffici giudiziari minorili (**articolo 38, comma 1, lett. a)**²⁰¹.

¹⁹³ ;

¹⁹⁴ La funzione

¹⁹⁵ o

¹⁹⁶ presso gli uffici giudiziari minorili

¹⁹⁷ **assume le caratteristiche di esercizio di attività giudiziaria specializzata e appare opportuno per la copertura dei relativi posti dare rilievo al criterio attitudinale costituito dalla particolare competenza dell'aspirante nella materia minorile, con il seguente punteggio:**

¹⁹⁸ e/o

¹⁹⁹ ;

²⁰⁰ ha

²⁰¹ alle lettere B - C - D

3. È ²⁰² onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare **le condizioni per il riconoscimento**²⁰³ dei ²⁰⁴ punteggi previsti **per le attitudini specifiche di cui agli articoli 36, 37 e 38.**

Articolo 40 *(Merito)*

1. L'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria **consente di attribuire** fino a punti 3.

Articolo 41 *(Anzianità)*

1. Per i posti di primo grado, l'anzianità va calcolata dalla data del decreto ministeriale di nomina a magistrato.

2. Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi **sono attribuiti** punti 1.

Capo II **Punteggi aggiuntivi**

Sezione I Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie

Articolo 42 *(Sedi a copertura urgente)*

1. L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 10 per le sedi a copertura urgente²⁰⁵, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede, **consente di attribuire** per il primo quadriennio punti 2 e²⁰⁶ per ogni anno successivo punti 1, fino a un massimo di punti 4.²⁰⁷

Articolo 43 *(Sedi a copertura necessaria)*

1. **L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 7 per le sedi a copertura necessaria,**²⁰⁸ **con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede,** consente di

²⁰² preciso

²⁰³ attività di cui alla lett. b) al fine delle attribuzioni

²⁰⁴ relativi

²⁰⁵ anche se il trasferimento avvenga a un circondario confinante

²⁰⁶ ;

²⁰⁷ Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco secondo quanto precisato dalla circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 nel paragrafo 9F.

²⁰⁸ anche se il trasferimento avvenga a un circondario confinante

attribuire **il riconoscimento** dei seguenti punteggi²⁰⁹ per il successivo trasferimento²¹⁰ in una sede²¹¹ **di pari grado**²¹²; nel caso di permanenza protratta per sei anni punti 2 e²¹³ in caso di permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, punti 3, per un massimo di complessivi punti 5.²¹⁴

Articolo 44
(Applicazioni extradistrettuali)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale **consente di attribuire** per ogni otto settimane **punti 0,10**.

2. L'applicazione extradistrettuale **nelle sedi a copertura urgente** o indicate come di necessaria copertura²¹⁵ dal CSM²¹⁶ **consente di attribuire** per ogni otto settimane **punti 0,20**.

Sezione II

Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare.

Articolo 45
(Stato di salute)

1. Nei casi previsti dall'articolo 27, lettere a) e b), lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, **dà**²¹⁷ diritto a punti 2.

2. Lo stato di salute dei **parenti e affini entro il terzo grado**²¹⁸ del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, **dà**²¹⁹ diritto a punti 1.

3. I punteggi²²⁰ relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari²²¹ sono²²² cumulabili²²³ fino a un massimo di 3 punti.

4. Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato, in presenza di handicap grave di cui all'articolo 27, lettera c), nei casi previsti nella parte generale della presente circolare²²⁴.

²⁰⁹ di benefici

²¹⁰ i successivi trasferimenti

²¹¹ sedi

²¹² nei seguenti termini

²¹³ ;

²¹⁴ **Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venisse inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.**

²¹⁵ annualmente

²¹⁶ Consiglio

²¹⁷ darà

²¹⁸ del coniuge e dei figli; dei genitori e dei fratelli

²¹⁹ darà

²²⁰ su indicati,

²²¹ ,

²²² fra loro

²²³ ,

²²⁴ **Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato con familiare portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.**

Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato portatore di handicap grave nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

Articolo 46

(Salvaguardia dell'unità familiare)

1. La salvaguardia dell'unità familiare dà diritto a punti 1 nel caso di trasferimento a funzioni di pari grado **o di grado inferiore**.

Articolo 47

*(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
Incremento dei punteggi)*

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 48

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi previsti ²²⁵ **per le** ²²⁶ sedi disagiate, **lo** stato di salute, **la** salvaguardia dell'unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

2. Non rientrano nel cumulo i punteggi riconosciuti a seguito di permanenza in sede a copertura necessaria.

Articolo 49

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.

²²⁵ dalle vigenti circolari

²²⁶ in materia di

TITOLO III TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Capo I Punteggi per attitudini, merito e anzianità

Articolo 50 *(Attitudini)*

1. Per i trasferimenti a funzioni di secondo grado sono stabiliti, riguardo alle attitudini, i seguenti punteggi:

a) per i posti di consigliere di corte di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto, punti 1;

b) per i posti di consigliere di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2;

c) per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la DNA, per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto, punti 1;

d) per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la DNA, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2;

e) con riferimento all'esercizio di medesime funzioni, giudicanti o requirenti, nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato, punti 2;

f) con riferimento all'esercizio di funzioni nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato, punti 1;

g) con riferimento alle specifiche doti di capacità del magistrato in relazione alle particolari esigenze dell'ufficio richiesto, fino a punti 3.

2. Il punteggio di cui al comma 1, lett. a), non è cumulabile con quello di cui alla lettera b). Il punteggio di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d). Il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f).

3. In conformità alla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 23, comma 4, i punteggi previsti al comma 1 non sono²²⁷ attribuiti qualora risulti che il magistrato non abbia²²⁸ svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

Articolo 51

(Attitudini riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della Corte di appello competente per le controversie di lavoro)

1. Sono da considerare come posti di consigliere presso la sezione lavoro quelli previsti nell'organico predeterminato dal CSM²²⁹ e come tali assegnati.

²²⁷ vengono

²²⁸ ha

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, le attitudini specifiche sono²³⁰ così valutate²³¹:

a) l'esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia di lavoro negli ultimi dieci anni **consente di attribuire** per i primi due anni punti 1 e²³² per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 3;

b) la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge n. 533/1973 **consente di attribuire** punti 0,50;

c) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro, negli ultimi dieci anni **consente di attribuire** fino a punti 2.

2. È ²³³ onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lettere a), b) e c) al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Articolo 52

(Merito)

1. L'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria **consente di attribuire** fino a punti 4.

Articolo 53

(Anzianità)

1. Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

2. Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi **sono attribuiti** punti 1.

Capo II **Punteggi aggiuntivi**

Sezione I

Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie

Articolo 54

(Sedi a copertura urgente)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto **di secondo grado** assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 10 per le sedi a copertura urgente²³⁴, **consente di**

²²⁹ Consiglio

²³⁰ saranno

²³¹ parametrize

²³² ;

²³³ preciso

²³⁴ anche se il trasferimento avvenga a un circondario confinante

attribuire: per il primo quadriennio punti 2 e²³⁵ per ogni anno successivo punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.²³⁶

Articolo 55
(Applicazioni extradistrettuali)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale **consente di attribuire** per ogni otto settimane **punti 0,10**.

2. L'applicazione extradistrettuale **nelle sedi a copertura urgente** o indicate come di necessaria copertura²³⁷ dal CSM²³⁸ **consente di attribuire** per ogni otto settimane **punti 0,20**.

Sezione II
(Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare)

Articolo 56
(Stato di salute)

1. Nel caso previsto dall'articolo 27, lettere a) e b), lo stato fisico del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, **dà**²³⁹ diritto a punti 1.

2. L'infermità dei familiari²⁴⁰ o comprovate esigenze di assistenza **a parenti e affini entro il terzo grado**²⁴¹, purché ricorrano le condizioni previste dagli articoli 27 e ss., consentono di attribuire punti 1.

3. La condizione del portatore di handicap grave di cui dall'articolo 27, lettera c), assicura la preferenza assoluta indicata all'articolo 29, comma 3, solo se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 57
(Salvaguardia dell'unità familiare)

1. La salvaguardia dell'unità familiare dà diritto a punti 1 nel caso di trasferimento a funzioni di pari grado **o di grado inferiore**.

Articolo 58
*(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
Incremento dei punteggi)*

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

²³⁵ ;

²³⁶ Ai fini del punteggio per l'esercizio di funzioni in sedi comprese nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco.

²³⁷ annualmente

²³⁸ Consiglio

²³⁹ darà

²⁴⁰ conviventi

²⁴¹ ad ascendenti, coniuge e figli

2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 59

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi aggiuntivi possono essere riconosciuti solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

2. I punteggi previsti ²⁴² per le ²⁴³ sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

Articolo 60

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente e per le applicazioni extradistrettuali possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.

²⁴² dalle vigenti circolari

²⁴³ in materia di

TITOLO IV

TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo 61

(Trasferimenti e assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano)

1. Per i trasferimenti²⁴⁴ e le assegnazioni per il conferimento di funzioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.²⁴⁵

2. I posti pubblicati debbono essere ripartiti, nel bando, tra i diversi gruppi linguistici in misura proporzionale secondo i criteri previsti dalla normativa speciale, avuto riguardo alle piante organiche dei singoli uffici e tenuto conto del rapporto effettivo esistente tra i magistrati in servizio.

3. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, in caso di mancanza o insufficienza degli aspiranti della specifica categoria, all'assegnazione del posto o dei posti vacanti possono concorrere anche i magistrati che fanno parte degli altri gruppi linguistici, a parità di condizioni e secondo i parametri ordinari.

4. In occasione dell'indizione del successivo concorso speciale per magistrato ordinario o nelle successive delibere di trasferimento²⁴⁶, verranno considerati i posti assegnati ai sensi del comma²⁴⁷ che precede al fine di ristabilire il rapporto proporzionale tra i diversi gruppi.

Articolo 62

(Legittimazione)

1. La legittimazione a partecipare al concorso per i posti²⁴⁸ di primo grado e²⁴⁹ di appello è limitata alle seguenti categorie di magistrati:

a) i vincitori del concorso speciale che²⁵⁰ abbiano maturato la legittimazione²⁵¹ di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941;

b) i vincitori del concorso speciale che si siano successivamente trasferiti in uffici²⁵² diversi da quelli ubicati nella Provincia di Bolzano;

c) coloro che, oltre a²⁵³ essere vincitori del concorso speciale, abbiano superato²⁵⁴ anche quello ordinario e siano stati assunti in base a quest'ultimo;

d) coloro che hanno superato il concorso ordinario in magistratura anteriormente al 5 dicembre 1972.

²⁴⁴ tramutamenti

²⁴⁵ successive modificazioni

²⁴⁶ tramutamento

²⁴⁷ periodo

²⁴⁸ ordinari

²⁴⁹ ,

²⁵⁰ svolgono le funzioni in loco e che

²⁵¹ generale

²⁵² presso altri uffici,

²⁵³ ad

²⁵⁴ vinto

2. Per i magistrati che hanno superato il concorso ordinario anteriormente al 5 dicembre 1972, il bilinguismo, da documentare in modo adeguato, costituisce requisito preferenziale nella scelta.

TITOLO V
ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE DESTINATI
ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

Capo I
Procedura

Articolo 63
(Domanda e documentazione²⁵⁵)

1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

Articolo 64
(Proposta di assegnazione e termini per la revoca²⁵⁶)

1. La proposta di assegnazione è²⁵⁷ comunicata all'interessato²⁵⁸ tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede**²⁵⁹ a trasmettere immediatamente al **CSM**²⁶⁰ l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, **il dirigente provvede**²⁶¹ col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone²⁶² il **CSM**²⁶³ con le stesse modalità.

3. Eventuali revoche **devono**²⁶⁴ pervenire al **CSM**²⁶⁵ entro **tre**²⁶⁶ giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca **può**²⁶⁷ essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II
Criteri

Articolo 65

²⁵⁵ Par. VII

²⁵⁶ Par. VII

²⁵⁷ viene

²⁵⁸ a mezzo telefono o telefax

²⁵⁹ "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, ".

²⁶⁰ Consiglio

²⁶¹ "Provvederà".

²⁶² immediatamente

²⁶³ Consiglio,

²⁶⁴ dovranno

²⁶⁵ Consiglio a mezzo telefax

²⁶⁶ 3

²⁶⁷ Potrà.

(Attitudini²⁶⁸)

1. Per i posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il **CSM**²⁶⁹ **tiene**²⁷⁰ conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. ²⁷¹ Costituiscono ²⁷² elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario - come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione **di**²⁷³ professionalità²⁷⁴ - avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione **della Scuola Superiore della Magistratura**²⁷⁵, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che **presuppongano**²⁷⁶ particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

7. Per l'assegnazione e **il trasferimento**²⁷⁷ ai posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si **attribuisce**²⁷⁸ particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni.

8. Ai fini **del comma 7**²⁷⁹, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

Articolo 66

²⁶⁸ PAR. VIII

²⁶⁹ Consiglio

²⁷⁰ terrà

²⁷¹ A tal fine.

²⁷² “, pertanto,”.

²⁷³ della

²⁷⁴ ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

²⁷⁵ Consigliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

²⁷⁶ presuppongono

²⁷⁷ i tramutamenti

²⁷⁸ attribuirà

²⁷⁹ di cui al punto che precede

(Merito²⁸⁰)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III Punteggi

Articolo 67 (Attitudini²⁸¹)

1. **Gli** elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste **consentono di attribuire** sino a punti 6.

Articolo 68 (Merito²⁸²)

1. **L'impegno²⁸³** dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria **consente di attribuire** sino a punti 3.

Articolo 69 (Anzianità²⁸⁴)

1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi **sono riconosciuti** punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.

²⁸⁰ PAR. XV.

²⁸¹ PAR. XIX

²⁸² PAR. XIX

²⁸³ Impegno particolare

²⁸⁴ PAR. XIX

TITOLO VI
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO
PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Capo I
Procedura

Articolo 70
(Domanda e documentazione²⁸⁵)

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di sostituto presso la DNA ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. Qualora l'interessato nel triennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda non sia stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ha l'onere di richiederlo entro il termine di scadenza della presentazione della domanda al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti. **Il parere viene espresso²⁸⁶ entro venti giorni e unitamente alle²⁸⁷ statistiche comparate è trasmesso²⁸⁸ al CSM con l'indicazione dell'ufficio richiesto.**

Articolo 71
(Proposta di assegnazione e termini per la revoca²⁸⁹)

1. La proposta di assegnazione viene comunicata all'interessato²⁹⁰ tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede²⁹¹** a trasmettere immediatamente al **CSM²⁹²** l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, il dirigente **provvede²⁹³** col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone²⁹⁴ il **CSM²⁹⁵** con le stesse modalità.

3. Eventuali revoche **devono²⁹⁶** pervenire al **CSM²⁹⁷** entro **tre²⁹⁸** giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca **può²⁹⁹** essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

²⁸⁵ Par. VII

²⁸⁶ che lo esprimeranno

²⁸⁷ corredandolo delle

²⁸⁸ lo trasmetteranno

²⁸⁹ Par. VII

²⁹⁰ a mezzo telefono o telefax

²⁹¹ "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, ".

²⁹² Consiglio

²⁹³ "Provvederà".

²⁹⁴ immediatamente

²⁹⁵ Consiglio

²⁹⁶ dovranno

²⁹⁷ Consiglio a mezzo telefax

²⁹⁸ 3

²⁹⁹ Potrà.

Capo II Criteri

Articolo 72 (Attitudini³⁰⁰)

1. Le attitudini generiche devono essere valutate alla luce dei compiti propri della DNA, valorizzando le capacità di coordinamento, di intelligence e di impulso investigativo. Esse possono essere desunte, inoltre, dalla complessiva formazione professionale e dalla pluralità di esperienze. Sono valutabili in modo apprezzabile le capacità e l'idoneità maturate nel campo dell'informatica, dell'utilizzo delle banche-dati giudiziarie e nello svolgimento di attività di indagine in generale.

2. Nella valutazione del profilo del magistrato assumono particolare rilievo l'esperienza specifica e le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata. Particolarmente significative sono le esperienze maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e, specificamente, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia.

3. Costituiscono³⁰¹ elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario, come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di³⁰² professionalità³⁰³, avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione **della Scuola Superiore della Magistratura**³⁰⁴, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che **presuppongano**³⁰⁵ particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Articolo 73 (Merito³⁰⁶)

³⁰⁰ PAR. VIII

³⁰¹ “, pertanto,”.

³⁰² della

³⁰³ ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

³⁰⁴ Consigliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

³⁰⁵ presuppongono

³⁰⁶ PAR. XV.

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III Punteggi³⁰⁷

Articolo 74 (Attitudini)

1. Le attitudini sono **valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o³⁰⁸ settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3.**

2. ³⁰⁹ Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria **possono essere riconosciuti** fino a punti 6.

3. ³¹⁰ L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica **consente di attribuire** punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3.

4. ³¹¹ L'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, **consente di attribuire** punti 1.

5. ³¹² L'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi **consente di attribuire** punti 1.

6. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro.

Articolo 75 (Merito)

1. ³¹³ L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, **consente di attribuire** fino a punti 3.

2. Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi.

Articolo 76 (Anzianità)

³⁰⁷ PAR. XXIV

³⁰⁸ c/o

³⁰⁹ - valutate

³¹⁰ - valutate con riferimento all'esercizio

³¹¹ - valutate con riferimento all'esercizio

³¹² - valutate con riferimento all'esercizio

³¹³ Impegno particolare

1. L'anzianità nel ruolo è valutata, ai sensi del comma 6 **dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159**³¹⁴, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali.

³¹⁴ “ 76 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (aggiunto dall'articolo 6 d.l. 20 novembre 1991 n. 367)”.

TITOLO VII
CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ
DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I
Procedura

Articolo 77
(Domanda e documentazione³¹⁵)

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. **Possono**³¹⁶ essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. **Possono**³¹⁷, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 10³¹⁸.

3. I magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione **possono**³¹⁹ produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione³²⁰.

4. I magistrati fuori ruolo **possono**³²¹ produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili.³²² Inoltre, **possono**³²³ produrre atti,³²⁴ con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma,³²⁵ alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell'apporto fornito e in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

5. ³²⁶ La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce³²⁷ causa di inammissibilità della domanda.³²⁸

³¹⁵ Par. VII

³¹⁶ "Potranno".

³¹⁷ "Potranno".

³¹⁸ (In tal senso si intende modificata la circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 Capo IV punto 3 ultimo comma).

³¹⁹ "Potranno".

³²⁰ (In tal senso si intende integrata la circolare n. 28652 del 18 novembre 2008 aggiungendo al Capo IV il punto 3 bis).

³²¹ potranno

³²² ;

³²³ potranno

³²⁴ (

³²⁵)

³²⁶ Soppresso: "Di conseguenza".

³²⁷ "Costituirà".

³²⁸ La pubblicazione dei parametri con i relativi punteggi verrà effettuata sul sito intranet www.cosmag.it.

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità³²⁹)

1. Nella procedura concorsuale **per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene**³³⁰, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a³³¹ esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti³³².

2. Il parere della Commissione tecnica **deve**³³³ essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito³³⁴.

3. La Terza Commissione, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale³³⁵ presso la Corte di Cassazione, previa³³⁶ riunione con la commissione tecnica³³⁷, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

4. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica³³⁸.

Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca³³⁹)

1. La proposta di assegnazione a funzione di legittimità viene comunicata all'interessato³⁴⁰ tramite il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Il dirigente dell'ufficio **provvede**³⁴¹ a trasmettere immediatamente al **CSM**³⁴² l'attestazione degli estremi dell'avvenuta comunicazione o delle ragioni del ritardo.

2. In ogni caso, anche nell'ipotesi di assenza dal servizio, **il dirigente provvede**³⁴³ col mezzo più rapido a dare comunicazione all'interessato della proposta, informandone³⁴⁴ il **CSM**³⁴⁵ con le stesse modalità.

3. Eventuali revoche **devono**³⁴⁶ pervenire al **CSM**³⁴⁷ entro **tre**³⁴⁸ giorni dalla comunicazione. Trascorso tale termine e fino alla delibera la revoca **può**³⁴⁹ essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

³²⁹ Par. VII, Concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità.

³³⁰ "Interverrà".

³³¹ "che dovrà".

³³² Viene soppresso il periodo "secondo quanto stabilito nella circolare approvata con delibera del 12.11.2008".

³³³ "dovrà".

³³⁴ , secondo quanto previsto nel par. XVIII

³³⁵ Soppresso: "della Repubblica".

³³⁶ Soppresso: "apposita".

³³⁷ Soppresso: "prevista dall'articolo 12 co. 13 D.Lgs. n. 160 del 2006".

³³⁸ Soppresso: "prevista dall'articolo 12 co. 13 D.Lgs. 160/2006".

³³⁹ Par. VII

³⁴⁰ a mezzo telefono o telefax

³⁴¹ "Provvederà, subito dopo la comunicazione al magistrato, ".

³⁴² Consiglio

³⁴³ "Provvederà".

³⁴⁴ immediatamente

³⁴⁵ Consiglio

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità³⁵⁰)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti **vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono**³⁵¹ riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. La predetta percentuale è³⁵² calcolata per difetto.

2. Per tali magistrati **si applica**³⁵³ la stessa procedura **prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità**, con la precisazione che **deve**³⁵⁴ essere preliminarmente valutata, da parte del CSM³⁵⁵, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme".

4. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono³⁵⁶ assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

Capo II Criteri

Articolo 81 (Attitudini³⁵⁷)

1. Nella valutazione delle attitudini per **il conferimento delle funzioni**³⁵⁸ di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si **tiene**³⁵⁹ conto del parere espresso dalla Commissione tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è **possibile discostarsi**³⁶⁰ con adeguata motivazione.

³⁴⁶ dovranno

³⁴⁷ Consiglio a mezzo telefax

³⁴⁸ 3

³⁴⁹ Potrà.

³⁵⁰ Par. VII

³⁵¹ "presso la Corte di Cassazione e il 10% dei posti vacanti presso la Procura Generale saranno".

³⁵² "sarà".

³⁵³ "Varrà".

³⁵⁴ dovrà

³⁵⁵ Consiglio Superiore

³⁵⁶ "Saranno".

³⁵⁷ PAR. VIII

³⁵⁸ l'assegnazione e i tramutamenti a posti

³⁵⁹ terrà

³⁶⁰ ci si potrà discostare

2. ³⁶¹ Costituiscono ³⁶² elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione **di**³⁶³ professionalità³⁶⁴ – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione **della Scuola Superiore della Magistratura**³⁶⁵, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

4. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che **presuppongano**³⁶⁶ particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

5. ³⁶⁷ Ad eccezione dell'ipotesi **del concorso riservato di cui**³⁶⁸ all'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, si **attribuisce**³⁶⁹ particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni.

6. Ai fini di cui comma precedente³⁷⁰, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale³⁷¹ e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti Uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito³⁷².

Articolo 82 (Merito³⁷³)

³⁶¹ A tal fine.

³⁶² “, pertanto,”.

³⁶³ della

³⁶⁴ ai sensi della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007

³⁶⁵ Consigliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace

³⁶⁶ presuppongono

³⁶⁷ Per l'assegnazione e i tramutamenti ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con

³⁶⁸ prevista

³⁶⁹ attribuirà

³⁷⁰ “al punto che precede”.

³⁷¹ per i magistrati destinati all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nonché

³⁷² “7. Le funzioni ispettive esercitate dai magistrati ai sensi della Legge 12 agosto 1962, n. 1311 sono considerate come requirenti. Per i magistrati chiamati a svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, altri Ministeri o Enti il periodo prestato fuori ruolo è equiparato alle ultime funzioni svolte.

10. Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'articolo 3 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, non sia idoneo ad esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.

11. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione”.

³⁷³ PAR. XV.

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III Punteggi

Articolo 83 (*Attitudini*³⁷⁴)

1. **Gli** elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste **consentono di attribuire** sino a punti 6.

2. Il lodevole esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti **consente di attribuire** punti 1.

Articolo 84 (*Merito*³⁷⁵)

1. **L'impegno**³⁷⁶ dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria **consente di attribuire** sino a punti 3.

Articolo 85 (*Anzianità*³⁷⁷)

1. L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità³⁷⁸, **fatta eccezione per il concorso riservato**.

2. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi **sono riconosciuti** punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.

³⁷⁴ PAR. XIX

³⁷⁵ PAR. XIX

³⁷⁶ Impegno particolare

³⁷⁷ PAR. XIX

³⁷⁸ (vedi par. XVI della presente circolare).

PARTE IV
NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI ALL'UFFICIO DI
CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 86
(Bando di concorso³⁷⁹)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CSM individua il numero dei posti di consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina, nella misura di un quarto dei predetti, il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

Articolo 87
(Dichiarazione di disponibilità e documentazione)

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione scritta di disponibilità;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, **ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445³⁸⁰**;
- c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza³⁸¹ e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

Articolo 88
(Procedura dinanzi al CUN e al CNF)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il CUN³⁸² e il CNF³⁸³ segnalano al CSM³⁸⁴ i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.

2. Il CUN³⁸⁵ trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare³⁸⁶. Il

³⁷⁹ PAR. XXV; (Circolare n. 3499 del 18 febbraio 1999).

³⁸⁰ con sottoscrizione autentica ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 ovvero effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127

³⁸¹ ;

³⁸² Consiglio universitario nazionale

³⁸³ Consiglio nazionale forense

³⁸⁴ Consiglio superiore della magistratura rispettivamente

CNF³⁸⁷ certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36³⁸⁸ e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al comma 1 i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il comune di residenza;

f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.

4. Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi delle **disposizioni vigenti**³⁸⁹.

5. Entro lo stesso termine gli interessati possono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale³⁹⁰. **I candidati** producono altresì la certificazione e i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il CUN³⁹¹ e il CNF³⁹² trasmettono al CSM³⁹³ la documentazione **depositata**³⁹⁴ unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 89

(Parere del CUN e del CNF)

1. **In riferimento agli aspiranti**³⁹⁵ che sono in possesso dei requisiti di legge, il CSM³⁹⁶ richiede il parere del CUN³⁹⁷ e del CNF³⁹⁸.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il CUN³⁹⁹ e il CNF⁴⁰⁰ esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore

³⁸⁵ Consiglio universitario nazionale

³⁸⁶ ;

³⁸⁷ Consiglio nazionale forense

³⁸⁸ R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

³⁸⁹ legge 15 maggio 1997, n. 127

³⁹⁰ ;

³⁹¹ Consiglio universitario nazionale

³⁹² Consiglio nazionale forense

³⁹³ Consiglio Superiore della Magistratura

³⁹⁴ di cui al comma 3

³⁹⁵ "Sui soggetti segnalati ai sensi del comma 2"

³⁹⁶ Consiglio Superiore della Magistratura

³⁹⁷ Consiglio universitario nazionale

³⁹⁸ Consiglio nazionale forense

³⁹⁹ Consiglio universitario nazionale

⁴⁰⁰ Consiglio nazionale forense

dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti, in particolare, dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni e a seminari di rilievo nazionale o internazionale e anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

Segnatamente⁴⁰¹, il parere **deve**⁴⁰² dare conto delle specifiche ragioni per le quali l'aspirante è ritenuto in possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell'ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati.

Articolo 90

(Parere della Commissione tecnica).

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006 **esprime**⁴⁰³ il parere avente ad oggetto la valutazione della "capacità scientifica e di analisi delle norme" degli aspiranti.

2. ⁴⁰⁴ **Gli aspiranti possono** mettere a disposizione della Commissione tecnica fino a 10 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 10.

Articolo 91

(Designazione).

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la **Terza Commissione**⁴⁰⁵ individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone **all'assemblea plenaria**⁴⁰⁶ la designazione se il numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati.

2. ⁴⁰⁷ **Nel** caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la Commissione **procede**⁴⁰⁸ a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata **degli aspiranti**⁴⁰⁹ sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4⁴¹⁰.

3. All'esito della proposta, la Commissione **procede**⁴¹¹ all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.

⁴⁰¹ In particolare

⁴⁰² dovrà

⁴⁰³ esprimerà

⁴⁰⁴ A tal scopo gli interessati potranno

⁴⁰⁵ competente

⁴⁰⁶ al Consiglio direttamente

⁴⁰⁷ Solo

⁴⁰⁸ procederà

⁴⁰⁹ dei nominandi

⁴¹⁰ "dello stesso articolo della medesima legge"

⁴¹¹ procederà

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il **CSM**⁴¹² provvede alla designazione **dei candidati proposti**⁴¹³ con deliberazione motivata.

⁴¹² Consiglio Superiore della Magistratura

⁴¹³ dei nominandi

PARTE V
I TRASFERIMENTI NON ORDINARI
E LA DISCIPLINA DEL CONCORSO VIRTUALE

TITOLO I
I TRASFERIMENTI NON ORDINARI

Articolo 92

(Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133⁴¹⁴)

1. I trasferimenti nelle sedi disagiate sono disciplinati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.
2. Per i trasferimenti **nelle sedi dichiarate disagiate⁴¹⁵**, il CSM⁴¹⁶ **valuta⁴¹⁷** le disponibilità⁴¹⁸ avanzate⁴¹⁹ a prescindere dal termine di legittimazione **di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941⁴²⁰**.
3. In caso di più disponibilità al trasferimento⁴²¹ si osservano le regole **per i⁴²² trasferimenti⁴²³** ordinari a prescindere dalla legittimazione.

Articolo 93

(Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico⁴²⁴)

- 1. In caso di trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511⁴²⁵, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge⁴²⁶.**

⁴¹⁴ par V n. 22;

⁴¹⁵ “1.

⁴¹⁵ ai posti dichiarati disagiati ai sensi dell'articolo 3 legge 4 maggio 1998 n. 133, così come modificata dal d.l. 143/2008 convertito nella legge 13 novembre 2008 n. 181,

⁴¹⁶ Consiglio

⁴¹⁷ valuterà

⁴¹⁸ al trasferimento

⁴¹⁹ dai magistrati

⁴²⁰ , così come individuato dell'Ordinamento Giudiziario, di cui al regio decreto

⁴²¹ in sedi disagiate

⁴²² dei

⁴²³ tramutamenti

⁴²⁴ Par. XXVI.

⁴²⁵ Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 136). - Guarentigie della magistratura.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

ARTICOLO N.2

Inamovibilità della sede.

2. ⁴²⁷ Se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso è ⁴²⁸ assegnato al magistrato interessato nell'ordine ⁴²⁹ **di preferenza** e in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui **all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006** ⁴³⁰ in caso di mutamento di funzioni.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di "Procuratore del Regno" è sostituita con la denominazione "Procuratore della Repubblica".

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

⁴²⁶ Testo attuale:

"1. L'art. 2 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 al comma terzo prevede che, "in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede".

2. Analoga disposizione è contenuta nel comma quarto dello stesso articolo per il caso di riduzione di organico, con la previsione che il trasferimento forzoso è disposto per i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero. ⁴²⁶ L'ultimo comma del citato articolo stabilisce che si debba tener conto, nei tramutamenti suddetti, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

3. Conseguentemente, se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso sarà assegnato al magistrato interessato nell'ordine indicato ed in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'articolo 13 co. 3 L. 111/07, in caso di mutamento di funzioni. In alternativa, il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V."

⁴²⁷ Conseguentemente,

⁴²⁸ sarà

⁴²⁹ indicato

⁴³⁰ "L. 111/07"

3. In alternativa, il magistrato ⁴³¹ può chiedere un diverso posto con concorso virtuale ⁴³².

Articolo 94

(Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12⁴³³)

1. Il trasferimento per motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o per i motivi indicati negli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 **deve** ⁴³⁴ essere eseguito **dal CSM** senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta.

2. La sede e l'ufficio di destinazione **sono** ⁴³⁵ scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e **sono** ⁴³⁶ attribuiti con il criterio del concorso virtuale ⁴³⁷.

3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, **invita** ⁴³⁸ l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o a esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente **comma** ⁴³⁹.

4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del **comma** ⁴⁴⁰ 1 ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi dell'articolo 126 ⁴⁴¹.

Articolo 95

(Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e ⁴⁴² di polizia)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150⁴⁴³, il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive

⁴³¹ potrà

⁴³² "il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V".

⁴³³ Par V n. 23; par. XXVII.

⁴³⁴ dovrà

⁴³⁵ saranno

⁴³⁶ saranno

⁴³⁷ " , con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V".

⁴³⁸ inviterà

⁴³⁹ punto

⁴⁴⁰ punto

⁴⁴¹ paragrafo XXXI punti 2 e 3

⁴⁴² **delle Forze**

⁴⁴³ L. 25 luglio 2005 n. 150

art. 2,

22.

Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Legge 28 luglio 1999, n. 266.

ARTICOLO N.17

Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224] nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. (1)

(1) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

ESTREMI

Legge - 10/03/1987, n.100 - Gazzetta Uff. 23/03/1987, n.68

EPIGRAFE

Legge 10 marzo 1987, n. 100 (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 68). - Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (1) (2).

(1) La presente legge continua a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000 (art. 13, l. 29 marzo 2001, n. 86).

(2) Legge abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

ARTICOLO N.1

Art. 1.

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Il predetto trattamento è ridotto:

modificazioni si applica anche ai magistrati ordinari, con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui all'articolo 17 della legge n. 266/1999, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di stabile convivenza.

Articolo 96

(Trasferimento per ragioni di sicurezza⁴⁴⁴)

1. Qualora il trasferimento del magistrato è⁴⁴⁵ determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale.

2. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento è⁴⁴⁶ computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente⁴⁴⁷.

Articolo 97

(Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela⁴⁴⁸)

1. Qualora in ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela si debba procedere a trasferimento di un magistrato **si applicano**⁴⁴⁹ le regole del concorso virtuale per la determinazione della sede di destinazione.

Articolo 98

a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;

b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.

3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.

4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina (1).] (2)

(1) Comma così modificato dall'articolo 10, l. 28 marzo 1997, n. 85. Vedi art. 48, d.p.r. 16 marzo 1999, n. 254.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

⁴⁴⁴ par V n. 24.

⁴⁴⁵ venga

⁴⁴⁶ sarà

⁴⁴⁷ (art. 194 ord. giud.)

⁴⁴⁸ par V n. 25.

⁴⁴⁹ verranno utilizzate

(Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160/2006⁴⁵⁰)

1. Il magistrato che esercita funzioni semidirettive, entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del secondo quadriennio, può chiedere di essere assegnato all'ufficio precedentemente occupato, anche in soprannumero, senza l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive, sempreché tale assegnazione sia compatibile con le previsioni contenute nell'Articolo 13 del decreto legislativo n. 160/2006. In tali ipotesi, per i trasferimenti⁴⁵¹ successivi si applica⁴⁵² il termine di legittimazione ordinario previsto dall'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941⁴⁵³.

2. Analoga istanza può⁴⁵⁴ essere avanzata dal magistrato che esercita funzioni semidirettive, qualora, alla scadenza del primo quadriennio, non intenda chiedere la conferma nell'incarico.

3. Nell'ipotesi⁴⁵⁵ di mancata conferma, il magistrato può⁴⁵⁶ presentare l'istanza nel termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della⁴⁵⁷ delibera⁴⁵⁸.

Articolo 99

(Trasferimento per motivi di salute⁴⁵⁹)

1. Le domande di trasferimento per motivi di salute⁴⁶⁰ del magistrato o di suoi parenti e affini entro il terzo grado⁴⁶¹ sono valutate nei termini e con le modalità regolate dagli articoli 26-29⁴⁶².

2. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di destinare il magistrato che ha presentato istanza di trasferimento ai posti di cui all'articolo 102⁴⁶³.

TITOLO II

IL CONCORSO VIRTUALE

Articolo 100

(La disciplina del concorso virtuale⁴⁶⁴)

⁴⁵⁰ Par. XXXIV

⁴⁵¹ tramutamenti

⁴⁵² applicherà

⁴⁵³ O.G.

⁴⁵⁴ potrà

⁴⁵⁵ invece

⁴⁵⁶ potrà

⁴⁵⁷ dalla

⁴⁵⁸ di mancata conferma

⁴⁵⁹ par V n. 23, ultima parte.

⁴⁶⁰ per handicap o per infermità

⁴⁶¹ del suo familiare

⁴⁶² dai paragrafi IX, X, XI e XII

⁴⁶³ indicati nel punto 26

⁴⁶⁴ par V n. 29-31.

Si sopprime il comma:

Le domande di ricollocamento o tramutamento con concorso virtuale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione seguono il regime giuridico vigente al momento della presentazione della

1. Il concorso virtuale **consiste nel simulare**⁴⁶⁵ la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, con esclusione dei trasferimenti **non ordinari** previsti **dalla**⁴⁶⁶ normativa speciale **di cui alla**⁴⁶⁷ **legge n. 104/92, legge n. 133/98 e legge n. 150/2005**⁴⁶⁸, ⁴⁶⁹ attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta.

2. Il posto è⁴⁷⁰ assegnato al richiedente **per il caso in cui**⁴⁷¹, considerato il punteggio attribuito ai sensi del comma precedente, l'interessato **sarebbe** risultato vincitore di tale concorso.

3. Non si dà mai luogo al concorso virtuale nei casi in cui sia in atto un concorso ordinario per il posto, diverso da quello di provenienza, indicato dal magistrato da ricollocare in ruolo.

Articolo 101 (Pubblicità della domanda)

1. Sul sito intranet www.cosmag.it è istituita una sezione nella quale è inserito un elenco delle sedi vacanti non pubblicate, aggiornato ogni settimana.

2. Qualora un magistrato faccia domanda di ricollocamento o **trasferimento**⁴⁷² con concorso virtuale in una di tali sedi, la domanda è⁴⁷³ segnalata al fianco della sede richiesta e **ne è**⁴⁷⁴ **dato avviso nella sezione novità del sito intranet**, previa valutazione **da parte** della competente Commissione.

3. Nei successivi **sette**⁴⁷⁵ giorni qualunque altro interessato, che si trovi nelle condizioni previste per accedere al concorso virtuale, **può**⁴⁷⁶ proporre analoga domanda, al fine di concorrere con il primo aspirante.

4. Alla scadenza del termine, nel caso in cui siano presentate più domande per una stessa sede, il posto è⁴⁷⁷ assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato secondo le regole ordinarie, sempre che raggiunga il punteggio necessario calcolato **ai sensi del comma 1**.

5. L'aspirante soccombente **può**⁴⁷⁸ presentare domanda per altro posto ovvero rinunciare al **trasferimento**⁴⁷⁹ tramite concorso virtuale.

domanda; in caso di più domande pendenti per il medesimo posto questo verrà assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato.

⁴⁶⁵ viene effettuato simulando

⁴⁶⁶ da

⁴⁶⁷ (

⁴⁶⁸)

⁴⁶⁹ e

⁴⁷⁰ sarà

⁴⁷¹ se

⁴⁷² tramutamento

⁴⁷³ sarà

⁴⁷⁴ sarà

⁴⁷⁵ 7

⁴⁷⁶ potrà

⁴⁷⁷ verrà

⁴⁷⁸ potrà

⁴⁷⁹ tramutamento

Articolo 102
(*Limiti*⁴⁸⁰)

1. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non **può**⁴⁸¹ essere assegnato **alle funzioni**⁴⁸² di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione,⁴⁸³ di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia,⁴⁸⁴ di consigliere di Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

2. L'assegnazione per concorso virtuale **alle funzioni**⁴⁸⁵ di consigliere di Corte di Cassazione⁴⁸⁶, di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte posti **e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia** è ammessa nel solo caso in cui il magistrato⁴⁸⁷ abbia già esercitato **dette** funzioni⁴⁸⁸.

3. L'assegnazione per concorso virtuale a un posto di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale presso la corte di appello è ammessa nel caso in cui debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni di secondo grado giudicanti o requirenti, semidirettive giudicanti o requirenti ovvero provenga da un posto direttivo.⁴⁸⁹

⁴⁸⁰ par V n. 26-28, ultimi paragrafi.

⁴⁸¹ potrà

⁴⁸² posti

⁴⁸³ a posti

⁴⁸⁴ a posti

⁴⁸⁵ a un posto

⁴⁸⁶ o

⁴⁸⁷ da trasferire per concorso virtuale

⁴⁸⁸ di legittimità

⁴⁸⁹ PAR. XXXV. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi

PARTE VI
LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE

TITOLO I
IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA
MAGISTRATURA

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 103
(Ambito di applicazione⁴⁹⁰)

1. Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile, esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione fuori dal ruolo organico **della magistratura**, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di governo autonomo⁴⁹¹, e degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate.

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali o da altre norme primarie⁴⁹².

Articolo 104
(Requisito riguardante l'anzianità di ruolo)

1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità⁴⁹³.

Articolo 105
(Interesse dell'amministrazione della giustizia⁴⁹⁴)

1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.

2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il **CSM**⁴⁹⁵ tiene conto:

- a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
- b) dell'attinenza del contenuto⁴⁹⁶ dell'incarico alla professione del magistrato;
- c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia;

⁴⁹⁰ Par. XXXII, co. 1 (Circolare n. 29777 del 20 novembre 2008)

⁴⁹¹ autogoverno

⁴⁹² o dalle c.d. "azioni comuni"

⁴⁹³ Par. XXXII, co. 4.

⁴⁹⁴ Par. XXXII, co. 2, 3

⁴⁹⁵ Consiglio

⁴⁹⁶ specifico

d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera.

3. L'interesse dell'amministrazione si presume sussistente con riferimento alle condizioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) per gli incarichi assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge, agli appartenenti all'Ordine giudiziario.

4. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

Articolo 106

(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio⁴⁹⁷)

1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.

2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o⁴⁹⁸ per congedo straordinario, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

3. Non può essere destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie il magistrato che, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

4. Eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente e della natura dell'incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire.

Articolo 107

(Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale⁴⁹⁹).

1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181⁵⁰⁰ quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM⁵⁰¹ mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.

3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM⁵⁰² trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per

⁴⁹⁷ Par. XXXII, co. 9.

⁴⁹⁸ e/o

⁴⁹⁹ Par. XXXII, co. 10 11.

⁵⁰⁰ n. 181 del 2008

⁵⁰¹ Consiglio

⁵⁰² Consiglio

il collocamento fuori ruolo, sulla base della scopertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del **comma 1**⁵⁰³, il **CSM**⁵⁰⁴ si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il **CSM**⁵⁰⁵, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181⁵⁰⁶;

a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;

c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;

d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;

e) altri incarichi non giurisdizionali;

5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

6. Lo stesso ordine di priorità di cui al **comma 4** è⁵⁰⁷ utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al **comma 1**.

Articolo 108

(Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)

⁵⁰⁸ 1. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può⁵⁰⁹ superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012.

2. Per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il **CSM**⁵¹⁰, il termine decennale **decorre dal 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi dell'articolo 1, comma 71.**

Articolo 109

(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM⁵¹¹)

⁵⁰³ punto 10

⁵⁰⁴ Consiglio

⁵⁰⁵ Consiglio

⁵⁰⁶ d.l. 143 del 2008, convertito nella legge n. 181 del 2008

⁵⁰⁷ sarà

⁵⁰⁸ Par. XXXII, co. 6

⁵⁰⁹ , comunque,

⁵¹⁰ Consiglio superiore della magistratura, di cui al comma 4 dell'articolo 1 bis del d.l. n.143/2008, convertito in legge n.181/2008,

⁵¹¹ PAR.XXXVI

1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM, così come gli incarichi di Segretario generale e **di** Vice Segretario generale, hanno durata massima non superiore a sei anni.

2. Tale limite vale **altresi**⁵¹² in ipotesi di passaggio, anche non consecutivo, da un incarico all'altro, ad eccezione dei casi in cui **il nuovo incarico**⁵¹³ riguardi **le funzioni**⁵¹⁴ di Vice Segretario generale e **di** Segretario generale e, fermo restando la durata massima dell'incarico.

Articolo 110

(Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo⁵¹⁵)

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che **viene**⁵¹⁶ inserita nel fascicolo personale e utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità.

2. Detta relazione costituirà, inoltre, elemento di valutazione ai fini della decisione del **CSM**⁵¹⁷ in caso di richiesta di proroga dell'incarico⁵¹⁸ o di prosecuzione **del collocamento**⁵¹⁹ fuori ruolo⁵²⁰ con funzioni diverse.

Capo II

Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Articolo 111

(Richiesta del collocamento fuori ruolo⁵²¹)

1. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è avviato su richiesta inoltrata al **CSM**⁵²² dal Ministro della giustizia o da altra amministrazione o istituzione.

2. L'amministrazione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il **CSM**⁵²³ provvede a inoltrare **a quest'ultimo**⁵²⁴ copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Articolo 112

⁵¹² anche

⁵¹³ tale passaggio

⁵¹⁴ l'incarico

⁵¹⁵ Par. XXXII, co. 13.

⁵¹⁶ verrà

⁵¹⁷ Consiglio

⁵¹⁸ fuori ruolo

⁵¹⁹ dell'incarico

⁵²⁰ presso altra istituzione o ente o

⁵²¹ Par. XXXII, co. 12.

⁵²² consiglio superiore la magistratura

⁵²³ Consiglio Superiore della Magistratura

⁵²⁴ al Ministro della Giustizia

(Assenso del magistrato e documentazione)

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a far pervenire al CSM il proprio assenso alla destinazione alle funzioni non giudiziarie, con atto scritto.
2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.
3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:
 - a) una breve relazione che **contenga**⁵²⁵: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
 - b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
 - c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;
 - d) il parere del Consiglio giudiziario.

Articolo 113

(Valutazione da parte del CSM)

1. Il CSM⁵²⁶, previa segnalazione delle integrazioni necessarie, decide sulla richiesta quando essa è⁵²⁷ completa di tutti gli elementi⁵²⁸.
2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e **delle**⁵²⁹ procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e **di** indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura⁵³⁰.
3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è⁵³¹ svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo⁵³².

Capo III

Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine quinquennale

Articolo 114

⁵²⁵ indichi:

⁵²⁶ Consiglio

⁵²⁷ sia

⁵²⁸ sopraindicati

⁵²⁹ di

⁵³⁰ , secondo quanto indicato dal precedente comma 3

⁵³¹ verrà

⁵³² dal magistrato

(Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione⁵³³)

1. Ad eccezione degli incarichi di magistrato addetto alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica e al CSM⁵³⁴, la singola destinazione fuori ruolo, **dopo l'eventuale decorrenza del quinquennio**, è sottoposta a⁵³⁵ una nuova valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 115 *(Procedimento⁵³⁶)*

1. Non oltre il termine di sei mesi precedenti il decorso del termine quinquennale l'ente beneficiario ha facoltà di formulare istanza di prosecuzione del collocamento del magistrato nel medesimo incarico fuori ruolo nel rispetto dei limiti massimi di cui all'articolo 1, comma 66 ss., della legge n. 190/2012⁵³⁷.

2. La Terza Commissione⁵³⁸, a fini di collaborazione istituzionale, comunica all'ente competente la data di decorrenza del termine per la valutazione quinquennale per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma che precede.

3. Il CSM provvede entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di prosecuzione del collocamento fuori ruolo nel medesimo incarico⁵³⁹.

Articolo 116 *(Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo⁵⁴⁰)*

1. Il magistrato proveniente da **un** incarico fuori ruolo non può essere autorizzato a una nuova destinazione a funzioni fuori ruolo prima che siano trascorsi **tre**⁵⁴¹ anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario. Se il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai **tre**⁵⁴² anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo equivalente e comunque non inferiore a **due**⁵⁴³ anni.

2. La limitazione temporale di cui al **comma 1**⁵⁴⁴ non si applica:

a) per gli incarichi di membri di governo, le cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, gli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate;

b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il CSM⁵⁴⁵;

c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;

⁵³³ Par. XXXII, co. 5, primo paragrafo.

⁵³⁴ Consiglio superiore della magistratura

⁵³⁵ si considera autorizzata per un periodo massimo di cinque anni, al fine di consentire

⁵³⁶ Par. XXXII, co. 5, ulteriori paragrafi.

⁵³⁷ al punto 6

⁵³⁸ del CSM

⁵³⁹ Per gli incarichi in corso all'entrata in vigore della presente circolare che abbiano già superato il termine quinquennale, il Consiglio procederà alla verifica delle condizioni per la prosecuzione, previa acquisizione della richiesta da parte dell'ente destinatario del collocamento fuori ruolo entro un anno dall'entrata in vigore della presente disciplina.

⁵⁴⁰ Par. XXXII, co. 7, 8

⁵⁴¹ cinque

⁵⁴² cinque

⁵⁴³ tre

⁵⁴⁴ punto 7

⁵⁴⁵ Consiglio Superiore della Magistratura

- d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;
- e) per gli incarichi di cui agli articoli 13 del decreto legge 217/2001 convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9, comma 5 bis, del decreto legislativo 303/1999.

Capo IV **Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo⁵⁴⁶.**

Articolo 117 *(Condizioni per la revoca⁵⁴⁷)*

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo⁵⁴⁸ è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105⁵⁴⁹.

Articolo 118 *(Atti d'istruzione preliminare)*

1.⁵⁵⁰ La Terza Commissione del CSM⁵⁵¹ valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2⁵⁵².

2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico e al Ministero della giustizia, ove il collocamento fuori ruolo sia avvenuto su sua richiesta, ai fini di una preventiva interlocuzione.

3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione⁵⁵³ del magistrato interessato, il CSM⁵⁵⁴ procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122⁵⁵⁵.

Articolo 119 *(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)*

⁵⁴⁶ PAR.XXXII bis; 4. I magistrati attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore che abbiano già maturato il termine massimo di cui al comma 1 o lo maturino nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, allo scopo di garantire la continuità del servizio e consentire al CSM un equilibrato e tempestivo procedimento di sostituzione, possono permanere nelle funzioni sino al termine di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente disciplina.

⁵⁴⁷ PAR.XXXII bis; 4. I magistrati attualmente in servizio presso il Consiglio Superiore che abbiano già maturato il termine massimo di cui al comma 1 o lo maturino nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente disciplina, allo scopo di garantire la continuità del servizio e consentire al CSM un equilibrato e tempestivo procedimento di sostituzione, possono permanere nelle funzioni sino al termine di un anno a far data dall'entrata in vigore della presente disciplina.

⁵⁴⁸ di cui al paragrafo che precede

⁵⁴⁹ al comma 3 del Par. XXXII

⁵⁵⁰ La procedura di revoca dell'autorizzazione all'incarico fuori ruolo si svolge con le seguenti modalità.

⁵⁵¹ Consiglio

⁵⁵² del Par. XXXII

⁵⁵³ fuori ruolo

⁵⁵⁴ Consiglio Superiore

⁵⁵⁵ sulla base del Par. XXXIII

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM⁵⁵⁶ valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento **dell'ipotesi**⁵⁵⁷ di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.

2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.

3. Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.

4. È⁵⁵⁸ facoltà **degli**⁵⁵⁹ enti interessati⁵⁶⁰ far pervenire ulteriori osservazioni scritte.

5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.

Articolo 120

(Decisione)

1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione⁵⁶¹ sottopone **all'assemblea plenaria**⁵⁶² una delibera motivata di revoca.

2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina⁵⁶³ vigente.

TITOLO II

ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165

Articolo 121

(Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)

1. Le⁵⁶⁴ disposizioni **in tema di collocamento fuori ruolo** si applicano anche all'aspettativa prevista dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ove compatibili.

2. ⁵⁶⁵ Le preminenti esigenze organizzative ostative **alla concessione dell'aspettativa** sono valutate utilizzando i criteri di cui **all'articolo 105**⁵⁶⁶ **sull'interesse dell'amministrazione della giustizia.**

⁵⁵⁶ Consiglio Superiore della Magistratura

⁵⁵⁷ della ipotesi

⁵⁵⁸ data

⁵⁵⁹ agli

⁵⁶⁰ di

⁵⁶¹ propone delibera motivata di revoca che

⁵⁶² al Plenum del CSM

⁵⁶³ primaria e secondaria

⁵⁶⁴ medesime

⁵⁶⁵ In particolare

PARTE VII
IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.
LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA

Articolo 122

(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie⁵⁶⁷)

1. La Terza Commissione⁵⁶⁸, prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente **la scadenza del collocamento fuori ruolo** al magistrato interessato e **all'ente presso il quale⁵⁶⁹** si svolge l'incarico⁵⁷⁰.

2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa⁵⁷¹ cessi dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita **istanza⁵⁷²** al CSM⁵⁷³.

3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di **trasferimento⁵⁷⁴**, il ricollocamento in ruolo⁵⁷⁵ avviene nella sede di provenienza, se vacante,⁵⁷⁶ con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato⁵⁷⁷.

4. Qualora⁵⁷⁸ il posto non sia vacante, **il ricollocamento in ruolo avviene** con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, **con⁵⁷⁹** concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta⁵⁸⁰.

Articolo 123

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa⁵⁸¹)

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, è⁵⁸² destinato, con precedenza, previo interpellò, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.

2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, è⁵⁸³ destinato con precedenza a⁵⁸⁴ uno dei posti vacanti del medesimo

⁵⁶⁶ al comma 3 seguente

⁵⁶⁷ Par. XXXIII

⁵⁶⁸ "competente Commissione del Consiglio".

⁵⁶⁹ , alle istituzioni e agli enti presso i quali

⁵⁷⁰ la scadenza dei collocamenti fuori ruolo

⁵⁷¹ (richiesta dell'Autorità conferente, a domanda, scadenza naturale dell'incarico se a termine, revoca),

⁵⁷² domanda

⁵⁷³ Consiglio Superiore della Magistratura

⁵⁷⁴ tramutamento

⁵⁷⁵ del magistrato

⁵⁷⁶ (

⁵⁷⁷)

⁵⁷⁸ e, qualora

⁵⁷⁹ per

⁵⁸⁰ del ricollocamento in ruolo

⁵⁸¹ PAR. XXVIII

⁵⁸² sarà

⁵⁸³ sarà

⁵⁸⁴ d

grado⁵⁸⁵, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a⁵⁸⁶ uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione^{587 588} in un diverso distretto si procede con concorso virtuale⁵⁸⁹.

3. Nel caso di avvenuta presentazione della candidatura alle elezioni politiche, amministrative o europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, e per i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, la cessazione dell'aspettativa è disciplinata dagli articoli 124, 125 e 126.

Articolo 124

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche⁵⁹⁰, amministrative ed europee, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale)

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche,⁵⁹¹ amministrative **ed europee**, in caso di mancata elezione, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda **tempestivamente** il richiamo in ruolo⁵⁹², il CSM provvede d'ufficio.

2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza e⁵⁹³ questo non sia competente ex articolo 11 c.p.p. rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato è assegnato all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca⁵⁹⁴ dell'**eventuale** pubblicazione **nelle more** intervenuta.

3. Nel caso in cui⁵⁹⁵ non sia possibile l'**assegnazione**⁵⁹⁶ al posto di provenienza **il magistrato**⁵⁹⁷, fermi i limiti su indicati, è assegnato⁵⁹⁸ a un altro posto vacante di un ufficio di pari grado della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

4. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato è assegnato⁵⁹⁹ in un posto vacante, anche non pubblicato, che si trovi in un distretto viciniore⁶⁰⁰ diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.⁶⁰¹ rispetto a quello di provenienza⁶⁰².

⁵⁸⁵ livello

⁵⁸⁶ d

⁵⁸⁷ ad

⁵⁸⁸ un ufficio di diverso livello o

⁵⁸⁹ , con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V

⁵⁹⁰ e

⁵⁹¹ o

⁵⁹² senza indugio

⁵⁹³ o comunque

⁵⁹⁴ , se necessario,

⁵⁹⁵ il magistrato

⁵⁹⁶ possa essere assegnato

⁵⁹⁷ o, comunque, il posto non sia più vacante, il medesimo

⁵⁹⁸ , previo interpello,

⁵⁹⁹ , previo interpello,

⁶⁰⁰ ,

⁶⁰¹ ,

⁶⁰² e fuori dalla circoscrizione elettorale

5. Per la scelta della sede indicata ai commi ⁶⁰³ 3 e 4 si procede con concorso virtuale⁶⁰⁴.

6. **Il magistrato che sia stato candidato**⁶⁰⁵ alle elezioni politiche, amministrative **ed europee**⁶⁰⁶, **nel caso in cui non sia stato eletto**^{607/608} non **può**⁶⁰⁹ essere destinato, per il periodo di **cinque**⁶¹⁰ anni, decorrenti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto⁶¹¹ o dei distretti⁶¹² **in cui**⁶¹³ erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali **ove**⁶¹⁴ è stato candidato, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

7. Nel caso di elezione⁶¹⁵, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto⁶¹⁶ o dei distretti⁶¹⁷ nell'ambito⁶¹⁸ dei quali⁶¹⁹ è stato eletto⁶²⁰, ovvero del distretto o dei distretti competenti **ai sensi**⁶²¹ dell'articolo 11 c.p.p., non può avvenire prima del termine di **cinque**⁶²² anni⁶²³ decorrente⁶²⁴ dalla scadenza del mandato.

8. Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato è⁶²⁵ restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, **eventuale**⁶²⁶, della pubblicazione **nelle more** intervenuta. Se il posto non sia⁶²⁷ vacante, il magistrato è⁶²⁸ essere assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto **disponibile**⁶²⁹.

9. **Il magistrato**⁶³⁰ **collocato fuori**⁶³¹ ruolo⁶³² che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si sia candidato o sia stato eletto⁶³³ **può**⁶³⁴ essere destinato, **con**⁶³⁵ concorso virtuale, a un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia

⁶⁰³ 2,

⁶⁰⁴ , tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato

⁶⁰⁵ I magistrati che sono stati candidati

⁶⁰⁶ od amministrative

⁶⁰⁷ e non sono stati eletti

⁶⁰⁸ ,

⁶⁰⁹ possono

⁶¹⁰ 5

⁶¹¹ ,

⁶¹² ,

⁶¹³ nel quale o nei quali

⁶¹⁴ nell'ambito della quale o delle quali il magistrato

⁶¹⁵ o di incarico pubblico nelle amministrazioni degli enti locali

⁶¹⁶ ,

⁶¹⁷ ,

⁶¹⁸ del quale o

⁶¹⁹ il medesimo

⁶²⁰ od è stato chiamato a ricoprire una carica pubblica

⁶²¹ ex

⁶²² 5

⁶²³ ,

⁶²⁴ , rispettivamente, dalla data delle elezioni o

⁶²⁵ sarà

⁶²⁶ se necessario

⁶²⁷ più

⁶²⁸ , previo interpello, potrà

⁶²⁹ vacante

⁶³⁰ I magistrati

⁶³¹ dal

⁶³² organico della magistratura

⁶³³ siano candidati o siano stati eletti o siano stati chiamati

⁶³⁴ potranno

⁶³⁵ mediante

stata presentata la candidatura e⁶³⁶ di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex articolo 11 c.p.p.

Articolo 125

(Cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali e le Regioni⁶³⁷)

1. Le **disposizioni**⁶³⁸ di cui **all'articolo 124**⁶³⁹ si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e **presso le Regioni**, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trovava la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato è⁶⁴⁰ stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

2. **Prima del termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della carica pubblica, il magistrato non può essere trasferito nelle sedi del distretto, o dei distretti, ove ha ricoperto la carica ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.**

Articolo 126

(Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni)

1. Ferme restando le prescrizioni di cui **agli articoli 124 e 125**⁶⁴¹, il magistrato chiamato a ricoprire **una carica pubblica**⁶⁴² nelle amministrazioni degli enti locali ⁶⁴³ **e delle Regioni** in posizione di aspettativa può chiedere, **al fine di**⁶⁴⁴ espletare il mandato o l'incarico amministrativo, in alternativa alla permanenza fuori ⁶⁴⁵ ruolo ⁶⁴⁶, di essere assegnato a una sede vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2.

2. **Nel caso di cui al comma 1**, il magistrato è⁶⁴⁷ assegnato⁶⁴⁸ in un posto vacante⁶⁴⁹ **di**⁶⁵⁰ un distretto vicinioro⁶⁵¹ diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.⁶⁵² e fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato .

⁶³⁶ o sia stato, nonché

⁶³⁷ *Destinazione del magistrato del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale*

⁶³⁸ I criteri

⁶³⁹ punti

⁶⁴⁰ sia

⁶⁴¹ ai paragrafi che precedono

⁶⁴² cariche pubbliche

⁶⁴³ come definite ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 267/2000

⁶⁴⁴ per poter

⁶⁴⁵ dal

⁶⁴⁶ della magistratura

⁶⁴⁷ deve essere

⁶⁴⁸ , previo interpello,

⁶⁴⁹ , anche non pubblicato,

⁶⁵⁰ che si trovi in

⁶⁵¹ ,

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale⁶⁵³.

4. Le disposizioni di cui ai commi **1, 2 e 3**⁶⁵⁴ si applicano **anche nel caso del**⁶⁵⁵ magistrato che, fuori ruolo per altra ragione, ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali e chiedi il ricollocamento in ruolo.

5. Le stesse disposizioni⁶⁵⁶ **si applicano altresì** nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,⁶⁵⁷ a una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

6. Il magistrato che, senza il previo collocamento in aspettativa, partecipi a una competizione elettorale nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., ha l'onere di darne tempestiva comunicazione al CSM. Lo stesso onere sussiste nell'ipotesi in cui il magistrato sia indicato come componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale. All'esito delle elezioni, il CSM valuta la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità⁶⁵⁸.

⁶⁵² .., rispetto a quello di provenienza,

⁶⁵³ tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del magistrato

⁶⁵⁴ precedenti

⁶⁵⁵ altresì qualora il

⁶⁵⁶ nonché

⁶⁵⁷ dalla sede attualmente occupata

⁶⁵⁸ 5. Nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e senza previo collocamento in aspettativa, a una competizione elettorale, compresa l'ipotesi dell'indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale, il CSM, cui il magistrato ha l'onere di dare una tempestiva segnalazione, valuterà, all'esito delle elezioni, la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità.

PARTE VIII
GLI INCARICHI DI COMMISSARIO
E COMMISSARIO AGGIUNTO AGLI USI CIVICI^[1]

Articolo 127

(Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici)

1. **Gli incarichi**⁶⁵⁹ di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici **hanno** durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per ulteriore quadriennio, previa richiesta dell'interessato, corredata da **un'**autorelazione sulle attività **espletate**⁶⁶⁰ nel corso del primo quadriennio e **del** prospetto statistico dell'attività **svolta** nell'ufficio di appartenenza⁶⁶¹.

Articolo 128

(Il procedimento)

1. Su proposta della Terza Commissione, il **CSM**⁶⁶² richiede al Ministro della giustizia la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vacanze **dei posti**⁶⁶³ di Commissario e ⁶⁶⁴ Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici. Successivamente, viene data comunicazione della data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale.

2. Nei casi di particolare urgenza la pubblicazione può essere effettuata omettendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. In tal caso, il termine di presentazione della domanda **decorre**⁶⁶⁵ dalla data della comunicazione della pubblicazione.

3. Nella richiesta di pubblicazione della vacanza dei posti di Commissario e ⁶⁶⁶ Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici⁶⁶⁷ è specificato se l'assegnazione implichi l'esercizio esclusivo delle funzioni nel posto di destinazione, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766668.

4. Nei casi in cui l'assegnazione del posto non determini l'esercizio esclusivo delle funzioni⁶⁶⁹, al concorso possono partecipare solo i magistrati del distretto della Corte di appello⁶⁷⁰ in cui si trova la sede del Commissariato e quelli delle province limitrofe.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, il **CSM**, sentito il Consiglio giudiziario competente, può escludere dal concorso quei candidati che svolgono funzioni giudiziarie che

^[1] (ex par XXIII); (Circolare n. 3692 dell'8 marzo 1990).

⁶⁵⁹ L'incarico

⁶⁶⁰ svolte

⁶⁶¹ si sopprimere il comma: *“I magistrati nominati sotto la vigenza del precedente regime normativo, che abbiano già maturato un periodo di otto anni nello svolgimento dell'incarico, rimangono titolari dell'ufficio sino al 31 dicembre 2009. Precedentemente alla scadenza del termine suddetto si può procedere alla pubblicazione dei posti che si renderanno vacanti.”*.

⁶⁶² Consiglio

⁶⁶³ del posto

⁶⁶⁴ di

⁶⁶⁵ decorrerà

⁶⁶⁶ di

⁶⁶⁷ ,

⁶⁶⁸ 1768

⁶⁶⁹ di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici

⁶⁷⁰ ,

comportino **un** impegno di lavoro ⁶⁷¹ non compatibile con l'attività dei Commissari o che, per la distanza o ⁶⁷² le difficoltà di collegamento con la sede di servizio, non possono assicurare l'esercizio, senza inconvenienti, di entrambe le funzioni.

6. Gli aspiranti al posto pubblicato **devono** ⁶⁷³ presentare domanda nei termini e nelle forme indicati dal relativo bando di concorso, nel cui ambito **sono** ⁶⁷⁴ disciplinate le modalità delle allegazioni da presentare congiuntamente alla domanda.

7. I magistrati che non abbiano maturato il biennio di permanenza nell'ufficio occupato non possono presentare domanda di assegnazione a ⁶⁷⁵ un posto di Commissario **agli** ⁶⁷⁶ usi civici, che implichi l'esercizio esclusivo delle relative funzioni.

Articolo 129

(Criteri generali per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici)

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di Commissario e ⁶⁷⁷ Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici, la graduatoria degli aspiranti è ⁶⁷⁸ formata seguendo il criterio della valutazione comparativa.

2. A tal fine, **assume** ⁶⁷⁹ rilievo il profilo attitudinale **relativo** ⁶⁸⁰ alla conoscenza della materia degli usi civici, desumibile **dall'attività giurisdizionale** ⁶⁸¹ svolta in tale ambito ovvero da attività di studio o di approfondimento **compiuta** in ambito extragiudiziario.

3. **In considerazione di un limitato contenzioso in materia degli usi civici**, può **altresì** rilevare ⁶⁸² l'esperienza nel settore civile con particolare riferimento alla materia dei diritti reali.

4. **L'anzianità** ⁶⁸³ assume ⁶⁸⁴ rilievo in termini di positiva esperienza lavorativa nei settori sopraevidenziati **allorquando incida** ⁶⁸⁵ sul profilo attitudinale.

⁶⁷¹ qualitativo e/o quantitativo

⁶⁷² e/o

⁶⁷³ dovranno

⁶⁷⁴ vengono

⁶⁷⁵ di

⁶⁷⁶ per la liquidazione degli

⁶⁷⁷ di

⁶⁷⁸ verrà

⁶⁷⁹ è da rilevare che

⁶⁸⁰ con particolare riferimento

⁶⁸¹ da una consistente attività giurisdizionale

⁶⁸² anche, in considerazione di una limitata esperienza giurisdizionale dovuta al modesto carico di lavoro dell'ufficio in tale ambito,

⁶⁸³ Quanto al profilo della anzianità, questa

⁶⁸⁴ certamente

⁶⁸⁵ e tale da incidere, di conseguenza,

PARTE IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle domande di trasferimento e per il conferimento delle funzioni presentate successivamente all'approvazione del testo da parte dell'assemblea plenaria.

2. Le procedure concorsuali non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente delibera restano disciplinate dalla circolare dell'8 giugno del 2009, n. 12046 e successive modifiche.

Articolo 2
(Equivaleza delle funzioni di pretore)

1. Le funzioni¹ di pretore sono considerate come giudicanti e requirenti se esercitate prima della istituzione delle procure circondariali, esclusi i periodi in cui il magistrato abbia svolto solo funzioni di pretore civile.

2. Per usufruire del punteggio collegato alle specifiche attitudini, i magistrati che hanno esercitato le funzioni di pretore in data anteriore all'istituzione delle preture circondariali e quelli che hanno esercitato le funzioni di giudice istruttore prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o anche successivamente, per i processi da completare con il precedente rito, debbono allegare alla domanda **un'autorelazione** con l'indicazione dei settori di attività ai quali sono stati addetti.

Articolo 3
(Disciplina del concorso virtuale di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene attraverso il regime transitorio di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160⁶⁸⁶.

2. Tali magistrati possono chiedere di essere assegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, ovvero, in mancanza di tale richiesta, devono essere ammessi alla procedura di assegnazione della sede tramite concorso virtuale, di cui **all'articolo 100⁶⁸⁷** della presente circolare.

⁶⁸⁶ disposizione precedente: "Per i magistrati fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, quindi dal 2006, e che all'atto del ricollocamento in ruolo abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, è previsto un regime transitorio".

⁶⁸⁷ al par.V

PARTE X
ALLEGATI

Appendice normativa

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 26 e 27

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 192, 194, 195

Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, art. 2, 3

Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 3, 4, 21 e 33

Legge 4 maggio 1998, n. 133, artt. 1, 2, 3, 5, 5 bis, 8

Legge 5 agosto 1998, n. 303

Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 9

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito in l. 3 agosto 2001, n. 317, art. 13

Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2

Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, artt. 10, 11, 12 e 13

Decreto-legge 16 settembre 2008 n.143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181, artt.
1, 1 bis

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 35

Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, co. 66-72

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 228). - Conversione in legge del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. Decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 751 (1) (2).

(1) Il D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono sopresse; sono altresì sopresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo a norma dell'articolo 11 del D.lgs. n. 300/1999.

ARTICOLO N.27

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici (1).

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1989, n. 398, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

(2) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore delle norme del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

ARTICOLO N.28

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo (1).

(1) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore delle norme del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento giudiziario (1) (2) (3). (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO)

(1) La denominazione "tribunale" nel presente provvedimento è stata sostituita da quella "tribunale ordinario", ai sensi dell'art. 10, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Per l'entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di primo grado, si vedano gli artt. 33 ss. e 219 e ss., d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

ARTICOLO N.18

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). (1)

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell' articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

(1) Articolo modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

ARTICOLO N.19

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) (1).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

ARTICOLO N.192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia (1) e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Vedi, ora, l'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143.

ARTICOLO N.194 Tramutamenti successivi.

Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 4 maggio 1998, n. 133.

ARTICOLO N.195 Disposizioni speciali (1) (2).

Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.

(1) Rubrica modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 35, comma 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 136). -
Guarentigie della magistratura.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

ARTICOLO N.2 Inamovibilità della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di "Procuratore del Regno" è sostituita con la denominazione "Procuratore della Repubblica".

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

ARTICOLO N.3

Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità.

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita (1).

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

«art 2 art 4 »

Legge 11 agosto 1973, n. 533 (in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 237). - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1).

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

ARTICOLO N.21

Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari.

Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministro della giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI) (1) (2) (3) (4) (5) (A)

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.

(3) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.

(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(5) Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973.

ARTICOLO N.3

Soggetti aventi diritto (1).

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2) .

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (A).

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali .

(1) Vedi articolo 1, comma 36 e 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Vedi l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 luglio 2013, n. 2536504.

ARTICOLO N.4
Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

ARTICOLI 5-20 (omissis)
ARTICOLO N.21
Precedenza nell'assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

ARTICOLI 22-32 (omissis)

ARTICOLO N.33
Agevolazioni (A)

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (1)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con

handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (2)(B).

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (3).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (4).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (5).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6) (7) (8).

(1) Comma abrogato dall'articolo 86, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3-ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423; dall'articolo 3, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183. In seguito, modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(4) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

(5) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

(7) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare INPS 1° marzo 2011, n. 45.

(8) Vedi l'articolo 20, della Legge 8 marzo 2000, n. 53

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 ; Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53 ; Messaggio INPS 28 maggio 2010

(B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro 26 giugno 2014, n. 19/2014.

Legge 4 maggio 1998, n. 133 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105). - Incentivi ai magistrati trasferiti [o destinati] d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (1) (2) .

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(2) Titolo modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(Omissis).

ARTICOLO N.1

Trasferimento d'ufficio (1)

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 .

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta (2).

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 (3).

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con prioritarieta' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate (4).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(4) Vedi Comunicato 18 novembre 2008 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270).

ARTICOLO N.1 bis (Omissis).

ARTICOLO N.2

Indennità in caso di trasferimento d'ufficio (1) .

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47 , commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa (2).

2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] l'aumento previsto dal secondo comma dell' articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento (3).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

ARTICOLO N.3

Trasferimento del coniuge.

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

ARTICOLO N.4 (Omissis).

ARTICOLO N.5

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio (1)

1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] . l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell' articolo 2 (2).

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La

disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi .

(1) Articolo modificato dall'articolo 14-sexiesdecies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e dall'articolo 4, comma 16, della della legge 30 luglio 2007, n. 111. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'articolo 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

ARTICOLO N.5 bis

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione (1)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell' articolo 5 , per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

ARTICOLO N.6 (Omissis).

ARTICOLO N.8

Norma transitoria.

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

ARTICOLI 9-10 (omissis)

Legge 5 agosto 1998, n. 303 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 196). - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

(Omissis).

ARTICOLO N.1

Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione.

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

ARTICOLO N.2

Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza.

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;

e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO N.3

Collocazione nel ruolo e stato giuridico.

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

ARTICOLO N.4

Destinazione per l'esercizio delle funzioni.

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

ARTICOLO N.5

Trattamento economico.

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di

cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

ARTICOLO N.6

Trattamento previdenziale.

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Legge 28 luglio 1999, n. 266.

ARTICOLO N.17

Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224] nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
(1)

(1) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 settembre, n. 205). - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4) (5).

(1) Vedi l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2004, n. 312.

(2) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente decreto vedi l'articolo 1, comma 10, della legge 17 novembre 2009, n. 172.

(3) A norma dell'articolo 55, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al presente decreto è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.

(4) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente decreto vedi l'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(5) Per una ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa, vedi l'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e l'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50.

ARTICOLO N.9

Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall' articolo 11 , comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (1) .

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1 , comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e all' articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall' articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (2).

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le strutture di missione di cui all' articolo 7 , comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (3).

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter . Alla copertura dei relativi oneri si provvede

attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (3) .

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. [Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20] (4). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8 (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343.

(2) Comma inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343. Vedi l'articolo 7-vicies quinquies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(3) Comma inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza del 29 maggio 2002, n. 221, ha annullato il primo periodo del presente comma, in quanto non spetta al Governo adottare le disposizioni ivi contenute.

(5) A norma dell'articolo 18 dell'O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3849, nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per evitare soluzioni di continuità nelle attività del Dipartimento della protezione civile, gli incarichi conferiti presso il medesimo Dipartimento, ove non espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010.

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217 (in Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134). - Decreto convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazz. Uff., 6 agosto 2001, n. 318). - Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (1).

(1) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente decreto vedi l'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (1).

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento (2).

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 24 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e dall'articolo 1, comma 22, lettera a) del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera b) del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(3) Vedi l'articolo 1 septies del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

ARTICOLO 2

1-21 (omissis)

22. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (1).

(1) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.10 (Funzioni).

Art. 10 .

1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo

grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto - legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.11

(Valutazione della professionalità).

Art. 11 .

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni

specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.12

(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni).

Art. 12

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, e' richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita`.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita`.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita`, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita`.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita`.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita`.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, e' richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalita`.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonche' ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimita` per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonche' ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva e' riferita alla capacita` di organizzare, di programmare e di gestire l'attivita` e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; e' riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonche' alla capacita` di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualita` e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestivita`, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacita` scientifica e di analisi delle norme; tale requisito e' oggetto di

valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura.

La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio.

La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.13

(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) (1) (2).

Art. 13.

1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive [e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione] sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario (3).

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (4)

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.

La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudice a requirente e viceversa.

[7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario .] (5) (6)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

(3) Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 4, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1 della Legge 31 ottobre 2011, n.187.

(5) Comma abrogato dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(6) Per le modifiche al presente articolo vedi l'articolo 2, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, non ancora convertito in legge.

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008 n.143 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 217). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2008, n. 181. - Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.

ARTICOLO N.1
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico (1) .

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a cento unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 (2).

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con prioritari in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente

revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio.

Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti (3).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e' soppresso.

8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' abrogato (4).

(1) Comma sostituito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(4) Comma aggiunto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

ARTICOLO N.1 bis

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria (1)

Art. 1-bis.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi (2).

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati».

(1) Articolo inserito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Vedi anche l'articolo 1, comma 71, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ALLEGATO N.1

Allegato 1 (1)

(articolo 1-bis, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti
di legittimita` : Primo Presidente della

Corte di cassazione 1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti
di legittimita` : Procuratore generale

presso la Corte di cassazione 1

Magistrati con funzioni direttive superiori di

legittimita`:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimita`	60
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimita`	375
Magistrato con funzioni direttive:	
Procuratore nazionale antimafia	1
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	53
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado	9.039
Magistrati ordinari in tirocinio (Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	200
Totale . . . 10.151	

(1) Tabella allegata dalla legge 13 novembre 2008, in sede di conversione.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in Suppl. ordinario n. 26 alla Gazz. Uff., 9 febbraio 2012, n. 33). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 10 febbraio 2012 n. 1224; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 febbraio 2012 n. 2; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2012 n. 25073/RU; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 marzo 2012 n. 6193; Messaggio INPS 24 aprile 2012 n. 7073; Circolare Ministero dell'Interno 27 aprile 2012 n. 9; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 aprile 2012 n. 5734; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 giugno 2012 n. 12/2012; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 10 maggio 2012 n. 4/2012; Circolare Ministero dell'Interno 13 luglio 2012 n. 7959; Circolare Inps 30 luglio 2012 n. 103; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2012 n. 52; Circolare Inps 10 agosto 2012 n. 106; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 settembre 2012 n. 23907; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 20 luglio 2012 n. 7/12; Circolare Ministero dell'Interno 14 settembre 2012 n. 23; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Messaggio INPS 24 ottobre 2012 n. 17294; Circolare AGEA 30 ottobre 2012 n. 39; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 06 dicembre 2012 n. 2216848.

ARTICOLO N.35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1-2 bis (omissis)

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello."

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

LEGGE 6 novembre 2012 n.190 (in Gazz. Uff., 13 novembre 2012, n. 265). - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (A).

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 25 gennaio 2013 n. 1.; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 aprile 2013 n. 6793; Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n. 1.

ARTICOLO N.1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

1-65 (omissis)

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo (9).

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se

conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

INDICE ANALITICO

Aspettativa, termine

- Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, art. 126
- Destinazione al termine dell'aspettativa, art. 123
- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale, art. 124
- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, art. 125

Aspettativa ex art. 23 bis d.lgs. n.165/2001, art. 121

Bolzano, Uffici giudiziari della Provincia

- Legittimazione, art. 62
- Trasferimenti e assegnazioni, art. 61

Commissario e Commissario aggiunto agli usi civili

- Criteri generali per la copertura dei posti, art. 129
- Incarichi, art. 127
- Procedimento, art. 128

Concorso virtuale

- Disciplina, art. 100
- Limiti, art. 102
- Pubblicità della domanda, art. 101

Corte di Cassazione, Consigliere e sostituto procuratore generale

- Anzianità, punteggi, art. 85
- Attitudini, art. 81
- Attitudini, punteggi, art. 83
- Commissione tecnica, art. 78
- Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità, art. 80
- Domanda e documentazione, art. 77
- Merito, art. 82
- Merito, punteggi, art. 84
- Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 79

Direzione Nazionale Antimafia, Sostituto

- Anzianità, punteggi, art. 76
- Attitudini, art. 72
- Attitudini, punteggi, art. 74
- Domanda e documentazione, art. 70
- Merito, art. 73
- Merito, punteggi, art. 75

Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 71

Disposizioni finali e transitorie

Disciplina del concorso virtuale (art. 50, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n.160), art. 3

Entrata in vigore, art. 1

Equivalenza delle funzioni di pretore, art. 2

Fuori ruolo

Ambito di applicazione, art. 103

Anzianità di ruolo, art. 104

Copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della copertura degli uffici giudiziari a livello nazionale, Art. 107

Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM, art. 109

Interesse dell'amministrazione della giustizia, art. 105

Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni, art. 108

Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo, art. 116

Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine quinquennale, art. 115

Procedimento, assenso del magistrato e documentazione, art. 112

Procedimento, richiesta del collocamento fuori ruolo, art. 111

Procedimento, termine dell'autorizzazione, art. 114

Procedimento, valutazione da parte del CSM, art. 113

Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo, art. 110

Revoca, atti d'istruzione preliminare, art. 118

Revoca, condizioni, art. 117

Revoca, decisione, art. 120

Revoca, istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente, art. 119

Scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio, art. 106

Legittimazione

Fuori ruolo, art. 3

Prima assegnazione all'esito del tirocinio, art. 3

Sedi disagiate, art. 3

Magistrati, Funzioni, art. 1

Magistrati di prima nomina

Formazione della graduatoria, art. 5

Individuazione delle sedi, art. 6

Sedi a copertura necessaria, art. 7

Scelta delle sedi e assegnazione definitiva, art. 8

Meriti insigni

Bando di concorso, art. 86

Designazione, art. 91

Dichiarazione di disponibilità e documentazione, art. 87

Parere del CUN e del CNF, art. 89
Parere della Commissione tecnica, art. 90
Procedura dinanzi al CUN e al CNF, art. 88

Mobilità, art. 2

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare

Condizioni, art. 31
Calcolo delle distanze e onere di allegazione, art. 32

Stato di salute

Accertamenti e documentazione, art. 30
Benefici, art. 29
Condizioni rilevanti dello stato di salute, art. 27
Soggetti interessati e situazioni rilevanti, art. 28

Stato di salute e di famiglia, Disposizioni comuni

Ambito di applicazione, art. 33
Rapporti di convivenza, art. 34

Trasferimento o conferimento di nuove funzioni, Effetti art. 4

Trasferimenti non ordinari

Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell' art. 46 del decreto legislativo n. 160/2006, art. 98
Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell' art. 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 94
Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, art. 95
Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico, art. 93
Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela, art. 97
Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, art. 92
Trasferimento per motivi di salute, art. 99
Trasferimento per ragioni di sicurezza, art. 96

Trasferimenti ordinari

Accantonamento, art. 21
Accettazione delle domande non revocate, art. 18
Anzianità, art. 26
Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura, art. 24
Attitudini, art. 23
Documentazione, art. 13
Domande in prevenzione, art. 12
Incompatibilità, art. 14
Merito, art. 25
Mutamento di funzioni, art. 15

Presentazione della domanda, Art 11
Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni, art. 16
Pubblicazione, art 9
Revoca della delibera, art. 20
Revoca della domanda, art. 17
Revoca della revoca, art. 19
Sedi di merito a copertura urgente, art. 10
Trasparenza, art. 22

Trasferimenti ordinari, Funzioni di primo grado

Anzianità, punteggi, art. 41
Applicazioni extradistrettuali, punteggi, art. 44
Attitudini generiche e specifiche, punteggi, art. 35
Attitudini, punteggi, cumulo e disposizioni comuni, art. 39
Attitudini, riguardanti le funzioni di giudice del lavoro, punteggi, art. 36
Attitudini, riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza, punteggi, art. 37
Attitudini, riguardanti le funzioni minorili, punteggi, art. 38
Merito, punteggi, art. 40
Punteggi aggiuntivi, limiti all'utilizzo, art. 49
Punteggi aggiuntivi, cumulo, art. 48
Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, art. 46
Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, incremento, art. 47
Sedi a copertura necessaria, punteggi, art. 43
Sedi a copertura urgente, punteggi, art. 42
Stato di salute, punteggi, art. 45

Trasferimenti ordinari, Funzioni di secondo grado

Anzianità, punteggi, art. 53
Applicazioni extradistrettuali, punteggi, art. 55
Attitudini, punteggi, art. 50
Attitudini, riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della Corte di appello competente per le controversie di lavoro, punteggi, art. 51
Merito, punteggi, Art. 52
Punteggi aggiuntivi, limiti all'utilizzo, art. 60
Punteggi aggiuntivi, cumulo, art. 59
Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, art. 57
Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, incremento, art. 58
Sedi a copertura urgente, punteggi, art. 54
Stato di salute, punteggi, art. 56

Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, Magistrato di tribunale

Anzianità, punteggi, art. 69
Attitudini, art. 65
Attitudini, punteggi, art. 67
Domanda e documentazione, art. 63
Merito, art. 66
Merito, punteggi, art. 68
Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 64

Ricollocamento in ruolo, art. 122